



REGIONE MARCHE

Documento attuativo del POR FSE 2014/20

Novembre 2020

INDICE

Premessa	11
SEZIONE 1	13
1. Assi, Priorità e obiettivi specifici della programmazione FSE 2014/20.....	13
2. Interventi ammissibili.....	14
3. Funzioni dell'AdG e delle strutture coinvolte nella gestione degli interventi FSE.....	30
4. Ripartizione delle risorse FSE tra le diverse strutture coinvolte nella gestione	32
4.1 Risorse per linee di intervento e strutture regionali	32
5. Performance attuative.....	35
5.1 Soglie di disimpegno.....	38
6. Procedure di selezione dei progetti.....	38
6.1 Griglie da utilizzare per la selezione dei progetti	39
6.2 Assegnazione dei punteggi agli indicatori di selezione	43
7. Procedure consigliate per l'attivazione degli interventi.....	52
7.1 Procedure a sportello e just in time	52
8. Clausola di flessibilità/complementarietà	53
9. Elementi minimi relativi agli avvisi	53
10. Spese ammissibili	54
11. Costi delle attività formative.....	54
12. Controlli	54
13. Monitoraggio, certificazioni di spesa e pagamenti intermedi	55
14. Valutazione	55
SEZIONE 2: ALLEGATI.....	56
1. SCHEMA DI AVVISO	56
2. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'INTERVENTO	71
3. COFINANZIAMENTO FSE DELLE STRATEGIE PER LE AREE INTERNE E PER LE AREE URBANE.....	75
4. LINEE GUIDA PER GLI AIUTI ALLE ASSUNZIONI	77
5. LINEE GUIDA PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA IN DE MINIMIS	83
6. LINEE GUIDA RELATIVE ALLE BORSE LAVORO E DI RICERCA	89

7.	INFORMAZIONI REGIMI D'AIUTO (da trasmettere all'AdG).....	93
8.	FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA' DELLA GESTIONE	94
9.	OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATE	95
	9.1 OSC per i progetti di potenziamento dei cpi e degli ats.....	95
	9.2 Contributo a somma forfettaria per il sostegno alla creazione di impresa	98
	9.3 Contributi a somma forfettaria per gli aiuti alle assunzioni e alle stabilizzazioni	99
	9.4 Opzioni di costo semplificate utilizzate per il finanziamento delle attività formative.....	100
10.	NORMANTIVA DI RIFERIMENTO	106

PREMESSA

Ai sensi di quanto disposto dai regolamenti comunitari di riferimento:

- l'Autorità di Gestione è responsabile della corretta gestione delle risorse stanziare per l'attuazione del POR FSE 2014/20;
- i compiti delle diverse strutture incaricate di gestire le risorse FSE devono essere puntualmente descritti in un atto formale;
- il POR contiene solo esempi di possibili azioni ammissibili al cofinanziamento del Fondo nell'ambito dei diversi Assi e delle diverse priorità di investimento in cui si articola;
- nella selezione delle domande da ammettere a finanziamento devono essere utilizzati i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- l'implementazione del programma deve garantire il raggiungimento, entro il 2018 e il 2023, dei target fisici e finanziari esplicitati nei performance framework dei singoli Assi.

Per quanto sopra evidenziato, già a inizio programmazione, è stato necessario adottare un "Documento attuativo del POR FSE" nel quale sono elencati gli interventi ammissibili alle diverse priorità di investimento e le funzioni di competenza sia dell'Autorità di Gestione (AdG) che delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del programma (strutture attuative – SA); sono indicate le risorse disponibili per le diverse SA e i target fisici e finanziari che le stesse dovranno raggiungere alle varie scadenze previste; sono descritte le procedure da utilizzare per la selezione dei progetti e vengono fornite alcune indicazioni operative che si ritiene possano agevolare la programmazione attuativa degli interventi.

Sempre al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi e rendere più agevole il raggiungimento dei target fissati, nel Documento attuativo sono anche riportati:

1. uno schema di avviso;
2. la "scheda di iscrizione agli interventi" che deve essere compilata da tutti gli allievi che si candidino a realizzare un percorso formativo o presa a riferimento, negli interventi non formativi, per reperire le informazioni necessarie a valorizzare gli indicatori di monitoraggio che devono essere rilevati con riferimento a tutti i destinatari FSE;
3. la descrizione delle procedure che è possibile utilizzare per il finanziamento dei progetti di potenziamento dei Centri pubblici per l'impiego (priorità 8.vii) e gli Ambiti Territoriali Sociali (priorità 9.iv) o di eventuali progetti analoghi;
4. le modalità da utilizzare per il finanziamento dei progetti FSE previsti nell'ambito della Strategia per le aree urbane e per le aree interne attivata nell'ambito del POR FESR;
5. le linee guida relative agli aiuti alle assunzioni;
6. le linee guida per il sostegno alla creazione di impresa;
7. le linee guida per l'erogazione di borse lavoro o di borse di ricerca;
8. una scheda che sintetizza le informazioni che le SA devono trasmettere all'AdG in merito alle diverse tipologie di aiuto attivate;
9. l'elenco dei regolamenti comunitari e dei documenti approvati a livello regionale che devono essere citati, se pertinenti, nella documentazione attuativa del POR FSE.

In merito alle linee guida riportate nella Sezione 2 del presente documento, si sottolinea che le stesse esplicitano le modalità di intervento/procedure attuative da rispettare al fine di garantire l'allineamento della documentazione attuativa alle disposizioni regolamentari. Le SA competenti per materia potranno in ogni caso integrarle per tenere conto delle finalità perseguite (in termini di target, tempistiche, aree territoriali, settori, ecc.). Si sottolinea, inoltre, che, nel caso l'AdG predisponga linee guida anche per altre tipologie di intervento, provvederà all'aggiornamento/integrazione del presente Documento Attuativo.

Per tutto quanto non riportato in questa sede si rinvia alla Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo e al Piano di Rafforzamento Amministrativo; al Manuale di Gestione; alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

Si sottolinea, infine, che il Documento attuativo che segue recepisce le Decisioni C(2018) 4721 e C(2018) 1546 con cui la Commissione europea ha approvato una revisione del POR FSE a seguito della quale

risultano modificate le dotazioni degli Assi I e III del Programma e le innovazioni introdotte con il Regolamento “omnibus” (Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046) in merito alle modalità di erogazione dei contributi in “de minimis” che, nel caso del POR FSE, impattano sulle modalità da utilizzare per il sostegno alla creazione di impresa.

SEZIONE 1

1. ASSI, PRIORITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE FSE 2014/20

Il POR FSE 2014/20 si articola negli Assi e nelle Priorità di Investimento definite dai Regolamenti UE 1303 e 1304 del 2013 e s.m.i., riportate nella tabella 1. Ciascuna priorità persegue gli obiettivi specifici definiti dall'Accordo di Partenariato elencati nell'ultima colonna della stessa tabella. Si precisa, al riguardo, che la numerazione delle priorità di investimento e degli obiettivi specifici, essendo stata fissata a livello regolamentare e nazionale, è vincolante. **Tutte le tipologie di intervento che verranno attivate dovranno pertanto fare riferimento alle numerazioni indicate nella tabella 1.**

Tab. 1 Assi, IP e OS della programmazione FSE 2014/20

Asse	Priorità di investimento	Obiettivi specifici corrispondenti alle Priorità di investimento
1 - Occupazione	Priorità 8.1 Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	RA 8.5 - Ridurre il n. di disoccupati di lunga durata ...
	Priorità 8.2 Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	RA 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani ...
	8.3	NON attivata
	Priorità 8.4 Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore	RA 8.2 – Aumentare l'occupazione femminile
	Priorità 8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
	Priorità 8.6	NON attivata
	Priorità 8.7 Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	RA 8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro
2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	Priorità 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione alla vita attiva, e migliorare l'occupabilità	RA 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro ...
	Priorità 9.2	NON attivata
	Priorità 9.3	NON attivata

Asse	Priorità di investimento	Obiettivi specifici corrispondenti alle Priorità di investimento
	Priorità 9.4 Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale	RA 9.3 Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini ...
	Priorità 9.5	NON attivata
	Priorità 9.6	NON attivata
3 - Istruzione e formazione	Priorità 10.1 Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce, promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione	RA 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce
	10.2	NON attivata
	Priorità 10.3 Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite	RA 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
	Priorità 10.4 Miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato	RA 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
4 - Capacità istituzionale e amministrativa	Priorità 11.1 Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.	RA 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici
		RA 11.4 Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario

2. INTERVENTI AMMISSIBILI

Nell'ambito degli Assi e delle priorità di investimento attivate sono ammissibili le tipologie di intervento indicate nelle tabelle che seguono, individuate sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tipologie di azione previste nell'Accordo di Partenariato (AdP) e nei POR FSE 2014/20 approvati, per l'Italia, dalla Commissione europea.

Nelle tabelle, le diverse tipologie di intervento ammissibili sono organizzate per Asse, priorità di investimento e Obiettivo specifico. Per ciascuna tipologia di intervento, inoltre, sono esplicitati:

- il codice numerico assegnato nell'Accordo di Partenariato all'azione corrispondente;
- i possibili beneficiari (si tratta, in questo caso, di esempi di possibili beneficiari perché, in funzione delle modalità attuative previste, potrebbero dover essere individuati beneficiari diversi da quelli elencati).

E' esclusa la possibilità di emanare atti (bandi, avvisi, decreti di impegno o di liquidazione) che non esplicitino la priorità di investimento e l'obiettivo specifico di riferimento. Le SA che volessero avviare

attività diverse da quelle previste di seguito devono far presente la loro esigenza all'AdG ai fini della relativa autorizzazione che sarà concessa solo previa verifica della loro ammissibilità al cofinanziamento del POR FSE.

Si precisa che:

- le spese ammissibili al cofinanziamento del FSE sono disciplinate dall'art. 13 del Reg. UE 1304/2013;
- in ogni Asse e in ogni Priorità, è possibile attivare interventi di carattere interregionale o transnazionale. Vanno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui all'art. 70 del Reg. UE 1303/2013 e all'art. 13 del Reg. UE 1304/2013 e s.m.i;
- l'eventuale costituzione di strumenti di ingegneria finanziaria è di competenza della PF "Programmazione nazionale e Comunitaria", AdG del POR FSE 2014/20;
- le spese di pubblicità, purché direttamente collegate ai singoli progetti (ad esempio: pubblicazione di un bando di gara; pubblicazione di ricerche specifiche; seminari di divulgazione; ecc.) sono ammissibili nella Priorità di investimento di riferimento del progetto che si intende pubblicizzare. Il codice della corrispondente azione dell'AdP da citare, in questo caso, è uguale a quello del progetto per il quale vengono sostenute le spese di informazione e pubblicità.

Asse I (Occupazione)**Priorità 8.1: Accesso all'occupazione****Risultato atteso 8.5:**

Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
8.1.A	Attività di orientamento, counselling, profiling, ecc.	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Pubblica Amministrazione
8.1.B	Formazione (in diritto dovere, post obbligo e post diploma, nell'ambito dei cicli universitari, post cicli universitari, per l'inserimento lavorativo, IFTS, di specializzazione, ecc.)	8.5.1	Servizi territoriali per la formazione, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Pubblica amministrazione
8.1.D	Interventi a sostegno della mobilità a fini formativi o professionali	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Pubblica amministrazione
8.1.E	Incentivi all'assunzione ed altre misure di politica attiva, tra cui azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita	8.5.2	Imprese, Pubblica amministrazione, Enti, ecc.
8.1.F	Aiuti alla stabilizzazione o altri incentivi alle imprese per l'occupazione	8.5.2	Imprese, Pubblica amministrazione, Enti, ecc.
8.1.G	Borse lavoro, borse di ricerca e tirocini (anche all'estero) e progetti di pubblica utilità	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Pubblica amministrazione
8.1.H	Interventi integrati (politiche attive e misure di sostegno alla partecipazione agli interventi)	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Enti di Formazione, imprese, Pubblica amministrazione, ecc.
8.1.I	Percorsi integrati di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (ivi compreso il trasferimento d'azienda, sostegno al ricambio generazionale, il sostegno al prestito d'onore regionale, il sostegno all'utilizzo di temporary manager per le imprese di nuova costituzione, il sostegno all'utilizzo di servizi erogati da incubatori certificati, ecc.)	8.5.3	Servizi per l'Impiego, Enti di Formazione, imprese, Pubblica amministrazione, ecc.
8.1.L	Staffette intergenerazionali	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Enti pubblici, imprese, ecc.
8.1.M	Voucher di servizio interventi a sostegno della conciliazione	8.5.1	Pubblica amministrazione
8.1.N	Analisi dei fabbisogni formativi, studi su tematiche di interesse della priorità	8.5.7	Pubblica amministrazione
8.1.Z	Attività di orientamento e counselling, anche attraverso il potenziamento della rete dei Servizi per l'impiego pubblici e privati	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Pubblica amministrazione

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
8.1.AA	Misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito, forme di tutoraggio, progetti sperimentali, ecc.)	8.5.4	Imprese, Pubblica amministrazione, Università, Enti di formazione, Istituzioni scolastiche
8.1.AB	Individuazione e diffusione di modelli previsionali di anticipazione dei cambiamenti strutturali dell'economia e del mercato del lavoro (con declinazioni anche territoriali)	8.5.6	Pubblica amministrazione
8.1.AC	Sviluppo di politiche occupazionali attive finalizzate a favorire lo sviluppo di meccanismi di incontro tra l'offerta e la domanda del mercato del lavoro ponendo particolare attenzione ai settori che evidenziano maggiori prospettive di crescita	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Pubblica amministrazione
8.1.AD	Creazione e rafforzamento di specifici punti di contatto sul territorio atti a favorire l'orientamento, la validazione degli apprendimenti non formali e informali e la certificazione delle competenze degli individui finalizzati alla riqualificazione, al reinserimento scolastico e all'inserimento lavorativo	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Enti di formazione, Pubblica amministrazione
8.1.AE	Dottorati industriali	8.5.1	Pubblica amministrazione
8.1.AF	Servizi di accompagnamento al lavoro: percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro, azioni per l'attivazione di misure formative e tirocini, servizi di accesso all'intermediazione, servizi di incrocio domanda offerta	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di formazione, Pubblica amministrazione
8.1.AG	Misure di promozione del welfare territoriale e aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly anche attraverso processi di mentorship aziendale	8.5.1	Servizi per l'Impiego, Enti di formazione, imprese, Pubblica amministrazione
8.1.AH	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata
8.1.AI	Interventi a sostegno della realizzazione di moduli aggiuntivi nelle scuole per consentire agli allievi l'ottenimento di titoli spendibili (Interventi programmati per gli Operatori Socio Sanitari)	8.5.1	Istituti scolastici, pubblica amministrazione
8.1.AL	Sostegno alla creazione di impresa	8.5.4	Imprese
8.1.AM	Servizio Civile	8.5.1	Pubblica amministrazione

Asse I (Occupazione)**Priorità 8.2: Giovani****Risultato atteso 8.1:****Aumentare l'occupazione dei giovani.**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
8.2.A	Borse lavoro, di ricerca e di dottorato, tirocini	8.1.1	Pubblica amministrazione
8.2.B	Bonus occupazionali	8.1.2	Imprese, Enti, ecc.
8.2.C	Apprendistato per la qualifica e il diploma, apprendistato professionalizzante, apprendistato per l'alta formazione	8.1.4	Pubblica amministrazione, imprese, Servizi territoriali per la formazione, enti di formazione, ecc.
8.2.D	Attività di orientamento, counselling, profiling, ecc.	8.1.1	Servizi per l'impiego, Pubblica amministrazione
8.2.E	Misure di politica attiva finalizzate a favorire lo sviluppo di meccanismi di incontro tra l'offerta e la domanda del mercato del lavoro	8.1.1	Servizi per l'impiego, Pubblica amministrazione
8.2.F	Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET	8.1.1	Pubblica amministrazione, Servizi per l'impiego, enti di formazione
8.2.G	Percorsi formativi di leFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività	8.1.1	Pubblica amministrazione, Servizi per l'impiego, enti di formazione, Istituti scolastici
8.2.H	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata
8.2.I	Servizio civile	8.1.1	Pubblica amministrazione
8.2.L	Attività formative	8.1.1	Pubblica amministrazione, Istituti scolastici, Agenzie formative, Servizi territoriali per la formazione

Asse I (Occupazione)**Priorità 8.4: Pari opportunità di genere****Risultato atteso 8.2:****Aumentare l'occupazione femminile.**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
8.4.A	Voucher di conciliazione	8.2.1	Pubblica amministrazione, ATS o altro ente pubblico
8.4.B	Azioni innovative finalizzate alla costruzione di modelli di intervento sulle pari opportunità di genere	8.2.4	Pubblica amministrazione, Istituti scolastici, Università, imprese, Servizi per l'impiego, Servizi territoriali per la formazione, enti di formazione, ecc.
8.4.C	Azioni innovative a sostegno dell'inserimento occupazionale delle donne	8.2.2	Pubblica amministrazione, Istituti scolastici, Università, imprese, Servizi per l'impiego, Servizi territoriali per la formazione, enti di formazione, ecc.
8.4.D	Costruzione e sperimentazione di strumenti informativi e orientativi a supporto delle pari opportunità di genere	8.2.2	Pubblica amministrazione, Istituti scolastici, Università, imprese, Servizi per l'impiego, Servizi territoriali per la formazione, enti di formazione, ecc.
8.4.E	Workshop e campagne di informazione/sensibilizzazione	8.2.6	Pubblica amministrazione, Istituti scolastici, Università, imprese, Servizi per l'impiego, Servizi territoriali per la formazione, enti di formazione, ecc.
8.4.F	Attività di analisi e ricerca	8.2.7	Pubblica amministrazione
8.4.G	Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell'orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.)	8.2.4	Imprese
8.4.H	Misure di politica attiva, compresi gli aiuti alle assunzioni	8.2.2	Servizi per l'Impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di formazione, Pubblica amministrazione, imprese
8.4.I	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Asse I (Occupazione)**Priorità 8.5: Adattabilità****Risultato atteso 8.6:****Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
8.5.A	Formazione continua (compresa quella per gli apprendisti)	8.6.1	Pubblica amministrazione, imprese, Servizi territoriali per la formazione, enti di formazione
8.5.B	Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale e contratti di solidarietà	8.6.1	Pubblica amministrazione, imprese, servizi per l'impiego, Servizi territoriali per la formazione, enti di formazione, ecc.
8.5.C	Interventi per la mobilità di lavoratori a fini formativi	8.6.1	Pubblica amministrazione, imprese, servizi per l'impiego, enti di formazione
8.5.D	Interventi di workers buyout rivolti ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	8.6.2	Imprese
8.5.E	Progetti per la responsabilità sociale di impresa	8.6.2	Imprese
8.5.F	Servizi di consulenza alle imprese	8.6.2	Imprese
8.5.G	Attività di orientamento, counselling, profiling, ecc.	8.6.1	Servizi per l'impiego
8.5.H	Azioni di consolidamento e aggiornamento delle analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese (con declinazione dei dati anche a livello territoriale)	8.6.5	Pubblica amministrazione
8.5.I	Azioni formative e di accompagnamento per il reinserimento lavorativo e per l'avvio di attività autonome e imprenditoriali dei lavoratori a rischio di espulsione da organizzazioni produttive in crisi	8.6.1	Enti di formazione, Servizi territoriali per la formazione, imprese, servizi per l'impiego, Pubblica amministrazione
8.5.L	Sostegno allo sviluppo di servizi al lavoro e formativi per la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori interessati da situazioni di esubero di personale o cessazione di attività dell'azienda, anche tramite misure di accompagnamento e sostegno	8.6.1	Servizi per l'impiego, Servizi territoriali per la formazione, Pubblica amministrazione
8.5.M	Incentivi alle imprese volti a favorire l'assunzione di lavoratori di aziende coinvolte in situazione di crisi	8.6.1	Imprese
8.5.N	Azioni finalizzate ad avviare processi di riorganizzazione produttiva e di qualificazione e riqualificazione delle competenze in esse presenti al fine di rilanciare prodotti e servizi, ricollocarsi sul mercato e aumentare le opportunità di occupazione e inserimento lavorativo	8.6.1	Imprese
8.5.O	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Asse I (Occupazione)**Priorità 8.7: Servizi per l'impiego****Risultato atteso 8.8:****Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
8.7.A	Azioni di qualificazione e di empowerment degli operatori dei servizi per l'impiego	8.7.1	Servizi per l'impiego, Pubblica amministrazione
8.7.B	Potenziamento Rete Eures	8.7.2	Servizi per l'impiego, Pubblica amministrazione
8.7.C	Realizzazione/acquisizione di infrastrutture per la modernizzazione dei servizi per l'impiego	8.7.3	Servizi per l'Impiego, Pubblica amministrazione
8.7.D	Progetti finalizzati a qualificare e potenziare l'offerta dei servizi erogati dai Servizi per l'Impiego (compresa l'acquisizione di attrezzature e la costruzione di banche dati)	8.7.1	Servizi per l'Impiego, Pubblica amministrazione
8.7.E	Progetti finalizzati alla costruzione di reti con altri soggetti (scuola o altro) per accrescere la capacità di analisi previsionali sulla domanda di lavoro	8.7.4	Servizi per l'Impiego, Pubblica amministrazione
8.7.F	Attività di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati dai servizi per l'impiego e attività di accreditamento dei servizi al lavoro	8.7.6	Pubblica amministrazione
8.7.G	Azioni di comunicazione e animazione relative ai servizi per l'impiego	8.7.7	Servizi per l'Impiego, Pubblica amministrazione
8.7.H	Costruzione/acquisizione banche dati	8.7.8	Servizio per l'Impiego, Pubblica amministrazione
8.7.I	Spese per il personale, consulenze esterne ed eventuali servizi in outsourcing	8.7.1	Servizi per l'impiego, Pubblica amministrazione
8.7.L	Azioni per consolidare e implementare, all'interno dei servizi per l'impiego, strumenti per la validazione e la certificazione delle competenze e degli apprendimenti dei cercatori di impiego, ovunque e comunque apprese	8.7.1	Servizi per l'Impiego, Pubblica amministrazione
8.7.M	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Asse II (Inclusione sociale e lotta alla povertà)**Priorità 9.1: Inclusione attiva****Risultato atteso 9.2:****Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili.**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
9.1.A	Attività di orientamento, counselling, profiling e accompagnamento al lavoro anche attraverso misure personalizzate	9.2.2	Servizi per l'Impiego, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Pubblica amministrazione
9.1.B	Azioni formative rivolte al recupero delle competenze, eventualmente integrate con strumenti di sostegno alla partecipazione agli interventi	9.2.2	Servizi per l'Impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Enti pubblici, imprese, enti e associazioni non profit del Terzo settore, ecc.
9.1.C	Interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati all'inclusione lavorativa e all'orientamento delle persone con disagio grave a rischio di esclusione sociale	9.2.2	Servizi per l'Impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Enti pubblici, imprese pubbliche e private, enti e associazioni non profit del Terzo settore, Pubblica amministrazione, Ambiti Territoriali Sociali
9.1.D	Borse lavoro, borse di ricerca e tirocini	9.2.2	Pubblica amministrazione
9.1.E	Incentivi economici a sostegno del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale per promuovere pari opportunità nell'accesso dei giovani	9.2.2	Pubblica amministrazione
9.1.F	Interventi a sostegno di progetti di agricoltura sociale	9.2.2	Servizi per l'Impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Enti pubblici, imprese pubbliche e private, enti e associazioni non profit del Terzo settore
9.1.G	Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza e grave sfruttamento e alle persone a rischio di discriminazione, in particolare per coloro che sono sotto la soglia di povertà o nella povertà estrema	9.2.3	Servizi per l'Impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Enti pubblici, imprese pubbliche e private, enti e associazioni non profit del Terzo settore, ecc.
9.1.H	Sostegno alle imprese per progetti integrati per l'assunzione, l'adattamento degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro	9.2.4	Imprese pubbliche e private, enti e associazioni non profit del Terzo settore, ecc.
9.1.I	Aiuti all'assunzione, alla stabilizzazione o altri incentivi alle imprese per l'occupazione	9.2.4	Imprese pubbliche e private, enti e associazioni non profit del Terzo settore, ecc.
9.1.L	Interventi a supporto dell'incremento della presenza di mediatori culturali nelle strutture pubbliche	9.2.2	Pubblica amministrazione
9.1.M	Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità	9.2.1	Servizi per l'Impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di Formazione, Istituti scolastici, Università, Enti pubblici, imprese pubbliche e private, enti e associazioni non profit del Terzo settore, Pubblica amministrazione

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
9.1.N	Azioni volte a promuovere nei soggetti l'attivazione delle proprie risorse e riconducibili ad un progetto di uscita da una condizione di esclusione sociale (sportelli informativi, educazione di strada, formazione professionale)	9.2.2	Enti di formazione, Servizi territoriali per la formazione, Servizi per l'impiego, Pubblica amministrazione, soggetti del terzo settore, parti economiche e sociali, imprese profit e non profit, imprese sociali, Ambiti Territoriali Sociali, ecc.
9.1.O	Sostegno alla creazione di impresa, in particolare dell'impresa sociale	9.2.2	Imprese
9.1.P	Azioni di rafforzamento delle attività delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione di promozione di servizi per il welfare, l'occupazione e l'imprenditoria sociale	9.2.4	Imprese sociali e organismi del terzo settore
9.1.Q	Azioni di sistema, nel campo della discriminazione e della mediazione interculturale	9.2.1	Pubblica amministrazione
9.1.R	Azioni sperimentali di sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a risorse finanziarie rimborsabili con lavori di pubblica utilità	9.2.1	Pubblica amministrazione
9.1.S	Promozione e realizzazione di attività di ricerca, sviluppo di modelli e di format sperimentali di progetto nell'ambito dell'innovazione sociale, anche attraverso sviluppo di partenariati transnazionali e messa in rete delle esperienze.	9.2.1	Pubblica amministrazione
9.1.T	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Asse II (Inclusione sociale e lotta alla povertà)**Priorità 9.4: Servizi****Risultato atteso 9.3:****Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
9.4.A	Voucher di servizio	9.3.3	Pubblica amministrazione, Enti locali, Ambiti territoriali, ecc.
9.4.B	Contributi al potenziamento dell'offerta di servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali	9.3.6	Pubblica amministrazione, Ambiti Territoriali
9.4.C	Formazione degli operatori/educatori	9.3.7	Pubblica amministrazione, enti di formazione, Servizi territoriali per la formazione, Servizi per l'impiego, imprese, cooperative, ecc.
9.4.D	Sviluppo del sistema informativo delle politiche sociali e potenziamento delle attività di monitoraggio degli interventi e di analisi delle situazioni di svantaggio	9.3.9	Pubblica amministrazione
9.4.E	Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale	9.3.8	Pubblica amministrazione
9.4.F	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata
9.4.G	Indennità borse e tirocini durante il lockdown	n.p.	Pubblica amministrazione, ATS o altri
9.4.H	Interventi COVID	n.p.	Pubblica amministrazione, enti di formazione, Servizi territoriali per la formazione, Servizi per l'impiego, imprese, cooperative, ecc.

Asse III (Istruzione e formazione)**Priorità 10.1: Dispersione scolastica****Risultato atteso 10.1:****Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
10.1.A	Azioni di tutoraggio e di sostegno didattico	10.1.6	Servizi per l'impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di formazione, Istituti scolastici, Università
10.1.B	Incentivi per la realizzazione di laboratori presso gli istituti scolastici	10.1.5	Istituti scolastici
10.1.C	Attività integrative, comprese quelle sportive, in orario extrascolastico	10.1.1	Istituti scolastici
10.1.D	Progetti di alternanza scuola lavoro	10.1.5	Istituti scolastici
10.1.E	Formazione di docenti e operatori	10.1.4	Enti di formazione, Servizi territoriali per la formazione, Pubblica amministrazione
10.1.F	Progetti di sperimentazione didattica	10.1.5	Istituti scolastici
10.1.G	Azioni sperimentali di raccordo tra istituti di istruzione superiore e imprese finalizzate alla progettazione di programmi più vicini alle esigenze del mercato del lavoro	10.1.7	Istituti scolastici
10.1.H	Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)	10.1.1	Istituti scolastici
10.1.I	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Asse III (Istruzione e formazione)**Priorità 10.3: Formazione permanente****Risultato atteso 10.3:****Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
10.3.A	Strumenti on line di recupero delle competenze chiave (progetto regionale Marlene – Marche Learning Network)	10.3.1	Pubblica amministrazione
10.3.B	Formazione permanente	10.3.1	Servizi territoriali per la formazione, Enti di formazione, Istituti scolastici, Università, Pubblica amministrazione
10.3.C	Azioni di sistema per la revisione del repertorio regionale delle qualifiche in un'ottica di coordinamento nazionale e di rispondenza alle direttive europee (EQF)	10.3.8	Pubblica amministrazione
10.3.D	Interventi a sostegno della mobilità a fini formativi	10.3.1	Pubblica amministrazione o altro
10.3.E	Azioni di orientamento e di bilancio delle competenze	10.3.3	Servizi per l'impiego, Enti di formazione, Istituti scolastici, Università
10.3.F	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Asse III (Istruzione e formazione)**Priorità 10.4: Istruzione e formazione****Risultato atteso 10.6:****Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica professionale**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
10.4.A	Azioni formative professionalizzanti (IeFP, IFTS, ITS, master, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo	10.6.2	Servizi territoriali per la formazione, Enti di formazione, Istituti scolastici, Università, Pubblica amministrazione
10.4.B	Interventi a sostegno della mobilità a fini formativi	10.6.6	Servizi per l'impiego, Servizi territoriali per la formazione, Enti di formazione, Istituti scolastici, Università, Pubblica amministrazione
10.4.C	Formazione formatori, orientatori e docenti	10.6.8	Enti di formazione, Servizi territoriali per la formazione, Istituti scolastici, Università, Pubblica amministrazione
10.4.D	Azioni di sistema per il miglioramento della qualità dei sistemi (accreditamento, libretto formativo, costruzione del repertorio regionale delle figure professionali, Poli tecnico professionali, orientamento, reti del lifelong learning ecc.)	10.6.1	Pubblica amministrazione
10.4.E	Attività di studio e analisi	10.6.1	Pubblica amministrazione
10.4.F	Trasferimento di buone pratiche	10.6.1	Pubblica amministrazione
10.4.G	Interventi qualificanti per il miglioramento dell'offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l'occupazione: educazione all'imprenditorialità, spirito di impresa, etc.	10.6.4	Enti di formazione, Servizi territoriali per la formazione, Istituti scolastici
10.4.H	Azioni di integrazione delle competenze linguistiche e tecnologiche, attività laboratoriali degli istituti scolastici e professionali	10.6.5	Istituti scolastici
10.4.I	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Asse IV (Capacità istituzionale e amministrativa)**Priorità 11.1: Capacità amministrativa****Risultato atteso 11.1:****Aumento della trasparenza ed interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
11.1.A	Progetti di informatizzazione delle procedure della PA	11.1.1	Pubblica amministrazione
11.1.B	Osservatori	11.1.2	Pubblica amministrazione
11.1.C	Manutenzione evolutiva del sistema informativo lavoro	11.1.3	Pubblica amministrazione
11.1.D	Progetti per l'ampliamento delle basi informative e l'interoperabilità delle banche dati	11.1.3	Pubblica amministrazione
11.1.E	Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistemi conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione e la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro]	11.1.4	Pubblica amministrazione
11.1.F	Azioni per la semplificazione amministrativa	11.1.1	Pubblica amministrazione
11.1.G	Attivazione di percorsi formativi e/o seminari informativi per funzionari pubblici (anche sulle tematiche connesse agli "appalti verdi")	11.1.1	Pubblica amministrazione
11.1.H	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Risultato atteso 11.4:**Miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario**

N.	Tipologia di azione	Azione AdP	Beneficiari
11.1.AA	Azioni per il miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari	11.4.1	Pubblica amministrazione
11.1.AB	Progetti interregionali o transnazionali	Variabile	Da identificare in base alla tipologia di progetto e/o di procedura attuativa utilizzata

Asse V (Assistenza tecnica)

N.	Azione	Azione AdP	Beneficiari
A	Assistenza tecnica, compresa quella istituzionale (Tecnostruttura)		Pubblica amministrazione
B	Comitati di Sorveglianza		Pubblica amministrazione
C	Attività di monitoraggio, controllo e audit		Pubblica amministrazione
D	Sistema informativo FSE		Pubblica amministrazione
E	Valutazione		Pubblica amministrazione
F	Spese per personale PA		Pubblica amministrazione
G	Piano di informazione e pubblicità		Pubblica amministrazione
H	Spese di informazione e pubblicità		Pubblica amministrazione

3. FUNZIONI DELL'ADG E DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FSE

Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/20 è il dirigente della PF "Programmazione nazionale e comunitaria".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del Reg. UE 1303/2013 e s.m.i., l'AdG:

1. è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria;
2. assiste il Comitato di Sorveglianza e gli fornisce le informazioni necessarie all'espletamento delle sue funzioni (dati relativi all'avanzamento del POR rispetto agli obiettivi fissati; stato di attuazione del piano di informazione e pubblicità; eventuali modifiche del piano di valutazione; ecc.), nonché tutti i documenti che, ai sensi delle disposizioni regolamentari pertinenti, devono essere sottoposti all'approvazione del CdS;
3. elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del CdS, le relazioni di attuazione annuali e finale del POR;
4. fornisce alle SA informazioni pertinenti riguardanti l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
5. garantisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica, l'audit e la certificazione della spesa, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni;
6. garantisce che i dati di cui sopra siano raccolti e memorizzati nel sistema informativo e che, ove richiesto dagli allegati I e II al Regolamento FSE, gli indicatori siano suddivisi per genere;
7. elabora e applica, previa approvazione del CdS, procedure e criteri di selezione che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità; siano non discriminatori e trasparenti; tengano conto dei principi generali relativi alle pari opportunità di genere, non discriminazione e sviluppo sostenibile;
8. garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE e possano essere attribuite ad una categoria di operazione;
9. garantisce che i beneficiari siano informati in merito alle condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito delle stesse operazioni, il relativo piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
10. si accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui al punto precedente prima dell'approvazione delle singole operazioni;
11. nel caso in cui un'operazione sia stata avviata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, si accerta che sia stato osservato il diritto applicabile pertinente;
12. garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno del FSE non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o avrebbe dovuto essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2014 (stabilità delle operazioni);
13. stabilisce le categorie di operazione cui attribuire la spesa relativa ad una specifica operazione;
14. verifica (sia attraverso verifiche amministrative sulle domande di rimborso che attraverso visite in loco) che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti e, nel caso di progetti a costi reali, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

15. garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle stesse operazioni;
16. istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
17. stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati nel SIFORM o in forma cartacea o in un formato comunque adeguato;
18. prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 59, paragrafo a) e b) del regolamento finanziario (Reg. UE 966/2012), anche con il supporto dell'Autorità di Audit.

In aggiunta a quanto sopra, l'AdG:

1. verifica, attraverso unità di personale dedicate, il corretto inserimento nel SIFORM dei dati di monitoraggio riferiti agli interventi di competenza delle altre PF regionali coinvolte nella gestione del POR FSE;
2. verifica, attraverso unità di personale dedicate, la rispondenza dei bandi e degli avvisi emanati dalle PF regionali coinvolte alla normativa vigente e alla documentazione attuativa del POR.

Altre strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse FSE 2014/20

L'AdG si riserva di individuare in itinere eventuali altri organismi pubblici o privati da coinvolgere nell'attuazione degli interventi programmati.

Ad oggi, è previsto il coinvolgimento nella programmazione, nella gestione ed eventualmente nel controllo di primo livello delle risorse FSE 2014/20 delle sole strutture regionali di seguito indicate:

- PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi
- PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione
- PF Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)
- Servizio Politiche sociali e sport
- Scuola regionale (Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali)
- Servizio Stazione Unica Appaltante Marche.

Le strutture regionali di cui l'AdG si avvale per la gestione delle risorse FSE gestiscono, per competenza, alcune delle linee di intervento ammissibili al cofinanziamento del FSE con le risorse loro assegnate dal presente Documento. Le stesse strutture, inoltre:

1. programmano, in accordo con l'AdG e nel rispetto degli obiettivi esplicitati nei performance framework, gli interventi attuativi di propria competenza. Si specifica, al riguardo, che l'AdG concorda con le PF regionali coinvolte una programmazione di massima che consenta di rispettare gli obiettivi di realizzazione fisica e finanziaria fissati nel POR. Su tale programmazione di massima, le PF costruiscono l'eventuale programmazione di dettaglio (programma annuale di cui alla L.R. 2/05 o altro);
2. predispongono la documentazione attuativa delle linee di intervento di loro competenza nel rispetto dei documenti di indirizzo redatti dall'AdG; della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale; dei criteri di selezione approvati dal CdS e dello schema di avviso approvato dall'AdG;
3. gestiscono le risorse di loro competenza conformemente al principio di sana gestione finanziaria;
4. garantiscono che i beneficiari siano informati in merito alle condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito delle stesse operazioni, il relativo piano finanziario, il termine per l'esecuzione e il periodo

temporale per il quale sono obbligati a conservare la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione del progetto (se a costi reali) o quella attestante gli elementi su cui si basa il finanziamento del progetto (se a costi standard);

5. si accertano che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui al punto precedente prima dell'approvazione delle singole operazioni;
6. si occupano della ricezione e gestione delle domande di rimborso dei beneficiari e della predisposizione delle relative liquidazioni;
7. garantiscono che le operazioni selezionate per il sostegno del FSE non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o avrebbe dovuto essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2014 (stabilità delle operazioni);
8. garantiscono la raccolta delle informazioni necessarie all'AdG per la quantificazione degli indicatori di monitoraggio e il loro inserimento nel sistema informativo FSE, nominando un responsabile SIFORM al proprio interno;
9. raccolgono e trasmettono all'AdG le informazioni utili alla valutazione e alla sorveglianza del Programma operativo, nonché quelle indispensabili per la certificazione della spesa, per l'organizzazione dei CdS e per la redazione delle relazioni annuali e finale di attuazione;
10. garantiscono piste di controllo degli interventi allineate a quelle definite dall'AdG sulla base delle disposizioni regolamentari;
11. applicano le procedure stabilite dall'AdG in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;
12. assicurano il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità da parte dei beneficiari e la pubblicazione sul BURM e sul sito FSE degli avvisi emanati;
13. rispondono dell'eventuale mancato raggiungimento delle soglie di disimpegno fissate dall'AdG per ciascuna struttura, nonché dell'eventuale mancato raggiungimento dei target fisici e finanziari di propria competenza, anch'essi individuati dall'AdG tenendo conto delle risorse assegnate a ciascuna struttura, delle priorità di investimento di riferimento e dei target esplicitati nei performance framework inseriti nel POR;
14. raccolgono e trasferiscono all'AdG eventuali reclami loro inoltrati dai beneficiari o dai destinatari.

Le SA operano sulla base di documenti appositamente predisposti dall'AdG per garantire la corretta implementazione del POR FSE e **sono tenute, pena l'inammissibilità della spesa, al totale rispetto di quanto disposto negli stessi documenti**. In particolare, le strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse FSE sono tenute al rispetto di quanto disposto:

- nei regolamenti comunitari pertinenti e nel POR FSE 2014/20;
- nella Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;
- nel presente Documento attuativo;
- nel Manuale di gestione in vigore.

4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FSE TRA LE DIVERSE STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE

4.1 Risorse per linee di intervento e strutture regionali

Le risorse di competenza delle diverse SA (tab. 1) sono state individuate a partire dal piano finanziario, articolato per priorità di investimento, riportato nel POR, così come modificato a seguito della revisione approvata dal Comitato di Sorveglianza in esito alla procedura scritta conclusasi il 18 luglio 2020 e tenendo conto delle risorse programmate (perché già stanziare su avvisi emanati o perché accantonate per nuovi avvisi) dalle singole strutture attuative e sulle singole priorità di investimento. Sulla priorità 9.iv, inoltre, si è tenuto conto dell'ammontare di risorse da assegnare alle SA che hanno erogato indennità di borsa o

tirocinio durante il lockdown. Queste ultime, infatti, in ottemperanza a quanto indicato dalla Commissione europea, non possono essere imputate sulle priorità di riferimento dei rispettivi avvisi (8.i, 8.ii e 9.i) e vanno, viceversa, imputate sulla priorità 9.iv in quanto erogate non al fine di perseguire obiettivi di politica attiva o di inclusione sociale, ma al fine di contenere i casi di contagio.

Nel caso le ipotesi assunte in merito alla programmazione delle risorse residue dovessero essere modificate in itinere o nel caso si rilevino economie o ritardi attuativi, il riparto di cui alla tabella 1 sarà rivisto.

Si ricorda che le strutture coinvolte nella gestione delle risorse FSE non possono effettuare spostamenti delle risorse di loro competenza tra diverse Priorità né assegnare ad altre strutture la gestione di quota parte delle risorse di loro competenza se non previa autorizzazione dell'AdG. L'AdG, viceversa, pur mantenendo inalterata la dotazione delle singole priorità, può modificare il riparto previsto al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse disponibili e il raggiungimento dei target fissati nei performance framework per il 2023 riducendo le risorse assegnate alle strutture che dovessero rivelarsi meno performanti.

Tab. 1 Riparto risorse FSE AdG ed SA

Priorità	Dotazione	AdG	PF IFD	PF Pol. Attive	PF CPI	Servizio PSS	Suam	Scuola reg.
8.i - Occupazione	107.377.818,00	2.413.973,09	37.381.030,00	65.123.203,28		2.459.611,63		
8.ii - Giovani	15.316.380,00		9.113.246,10	6.203.133,90				
8.iv - Donne	5.569.592,00			2.227.836,80		3.341.755,20		
8.v - Adattabilità	8.354.388,00	467.719,00	7.861.669,00	25.000,00				
8.vii - Servizi per l'Impiego	14.285.970,00				14.285.970,00			
Totale Asse I	150.904.148,00	2.881.692,09	54.355.945,10	73.579.173,98	14.285.970,00	5.801.366,83		
9.i - Inclusione attiva	22.278.370,00	668.351,10	3.800.000,00	5.787.322,90		12.022.696,00		
9.iv - Servizi sociali	40.740.360,00	1.462.018,00		1.870.424,61		31.778.342,00		
Totale Asse II	63.018.730,00	2.130.369,10	3.800.000,00	7.657.747,51		43.801.038,00		
10.i - Dispersione scolastica	7.784.796,00		7.784.796,00					
10.iii Formazione permanente	6.961.990,00		6.961.990,00					
10.iv Istruzione e formazione	38.670.770,00		38.160.987,18		509.782,82			
Totale Asse III	53.417.556,00		52.907.773,18		509.782,82			
11.i Capacità amministrativa	11.139.184,00	2.018.719,74	100.000,00	600.000,00	6.709.044,26	711.420,00	500.000,00	500.000,00
Totale Asse IV	11.139.184,00	2.018.719,74	100.000,00	600.000,00	6.709.044,26	711.420,00	500.000,00	500.000,00
Assistenza tecnica	9.500.000,00	9.453.707,70	6.520,30			39.772,00		
Totale complessivo	287.979.618,00	16.484.488,63	111.170.238,58	81.836.921,49	21.504.797,08	50.353.596,83	500.000,00	500.000,00

*La dotazione della priorità 9.iv è comprensiva di una riserva pari a 5.629.575,39 euro che sarà utilizzata dall'AdG per interventi che possano contribuire a ridurre gli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19.

5. PERFORMANCE ATTUATIVE

Nel POR FSE 2014/20, ai sensi di quanto disposto dai regolamenti pertinenti, sono stati inseriti dei "Performance framework" per Asse (tab 1-4).

Tab. 1 Performance framework – Asse I (Occupazione)

Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di realizzazione e, ove pertinente, di risultato)	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target per il 2018	Target finale per il 2023		
				U	D	T
Indicatore di realizzazione	N. disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	N.	8.500	19.700	21.300	41.000
Indicatore finanziario	Capacità di certificazione	€	27.608.705	150.904.148,00		

Tab. 2 Performance framework – Asse II (Inclusione sociale e lotta alla povertà)

Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di realizzazione e, ove pertinente, di risultato)	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target per il 2018	Target finale per il 2023		
				U	D	T
Indicatore di realizzazione	N. di disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	N.	2.000	5.400	5.600	11.000
Indicatore di realizzazione	Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mercato del lavoro	N.	50	200		
Indicatore finanziario	Capacità di certificazione	€	8.242.997	63.018.730		

Tab. 3 Performance framework – Asse III (Istruzione e formazione)

Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di realizzazione e, ove pertinente, di risultato)	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target per il 2018	Target finale per il 2023		
				U	D	T
Indicatore di realizzazione	N. di disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	N.	1.400	2.700	3.200	5.900
Indicatore finanziario	Capacità di certificazione	€	10.683.511	53.417.556		

Tab. 4 Performance framework – Asse IV (Capacità istituzionale e amministrativa)

Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di realizzazione e, ove pertinente, di risultato)	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target per il 2018	Target finale per il 2023		
				U	D	T
Indicatore di realizzazione	N. progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello regionale	N.	2	12		
Indicatore finanziario	Capacità di certificazione	€	1.670.878	11.139.184		

In ciascun performance framework sono stati fissati target fisici e finanziari da raggiungere entro il 2018 e il 2023. I target del 2018 sono stati tutti raggiunti. Si sottolinea, però, che l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2023 può comportare rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

Ogni struttura dovrà quindi concorrere pro-quota al perseguimento dei valori fissati nei diversi performance framework e assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati (individuati tenendo conto sia dell'ammontare di risorse a disposizione delle singole strutture che della congruenza tra gli interventi di loro competenza e i target fisici previsti, tab. 5).

Tab. 5 Target fisici e finanziari per il 2023

			AdG	PF IFD	PF Pol. Attive	PF CPI	Servizio PSS	SUAM	Scuola Reg.
<i>Quota risorse Asse I</i>									
<i>Obiettivi</i>			1,91%	36,02%	48,76%	9,47%	3,84%	0,00%	0,00%
Asse I	N. disoccupati (donne)	21.300	407	7.672	10.386	2.016	819		
	N. disoccupati (uomini)	19.700	376	7.096	9.605	1.865	757		
	N. disoccupati (totale)	41.000	783	14.768	19.991	3.881	1.576		
	Spese certificate (euro)	150.904.148,00	2.881.692,09	54.355.945,10	73.579.173,98	14.285.970,00	5.801.366,83		
<i>Quota risorse Asse II</i>									
<i>Obiettivi</i>			3,71%	6,62%	13,34%	0,00%	76,32%	0,00%	0,00%
Asse II	N. disoccupati (donne)	5.600	208	371	747	-	4.274		
	N. disoccupati (uomini)	5.400	200	358	721	-	4.121		
	N. disoccupati (totale)	11.000	408	729	1.468	-	8.395		
	N. progetti dedicati alla partecipazione sostenibile delle donne al mdl	1.000					1.000		
	Spese certificate (euro)	63.018.730,00	2.130.369,10	3.800.000,00	7.657.747,51	0,00	43.801.038,00		
<i>Quota risorse Asse III</i>									
<i>Obiettivi</i>			0,00%	99,05%	0,00%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Asse III	N. disoccupati (donne)	3.200		3.200					
	N. disoccupati (uomini)	2.700		2.700					
	N. disoccupati (totale)	5.900		5.900					
	Spese certificate (euro)	53.417.556,00		52.907.773,18		509.782,82			
<i>Quota risorse Asse IV</i>									
<i>Obiettivi</i>			18,12%	0,90%	5,39%	60,23%	6,39%	4,49%	4,49%
Asse IV	N. progetti	12	5	0	1	3	1	1	1
	Spese certificate (euro)	11.139.184,00	2.018.719,74	100.000,00	600.000,00	6.709.044,26	711.420,00	500.000,00	500.000,00

La riserva per le "spese COVID" non è stata al momento assegnata ad alcuna struttura e pertanto non è stata imputata nei loro target finanziari.

5.1 Soglie di disimpegno

Nella tabella 6 sono evidenziate le soglie di disimpegno che le singole strutture dovranno raggiungere a partire dal 2020. Le soglie sono individuate pro-quota tenendo conto dell'ammontare di risorse di competenza delle singole SA e delle soglie di disimpegno fissate a livello regolamentare per l'intero POR (artt. 86 e 136 del Reg. UE 1303/2013).

Tab. 6 Soglie di disimpegno per struttura

Anno	Soglie di disimpegno POR	Strutture e % risorse assegnate sul totale						
		AdG	PF IFD	PF Pol. Attive	PF CPI	Servizio PSS	SUAM	Scuola Reg.
		5,84%	39,37%	28,98%	7,62%	17,83%	0,18%	0,18%
2020	101.158.071,50	5.905.928,20	39.829.166,80	29.319.865,08	7.704.563,39	18.040.276,18	179.135,92	179.135,92
2021	133.543.524,96	7.796.693,42	52.580.355,20	38.706.532,03	10.171.156,27	23.815.816,54	236.485,75	236.485,75
2022	181.304.298,42	10.585.118,45	71.385.298,63	52.549.613,59	13.808.788,95	32.333.352,82	321.062,99	321.062,99

6. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Secondo quanto stabilito dal Reg. UE 1303/2013 (artt. 125 e 110), i criteri di selezione devono essere definiti dall'AdG in modo da garantire il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità; devono essere trasparenti e non discriminatori; devono tenere conto dei principi trasversali della programmazione 2014/20 (pari opportunità, non discriminazione, sviluppo sostenibile) e devono essere approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Date le disposizioni regolamentari richiamate, pena l'inammissibilità della spesa, tutte le SA devono rispettare, per la selezione delle operazioni, quanto disposto nel presente documento.

Si precisa che, come nelle passate programmazioni, le griglie di valutazione da utilizzare si basano su una metodologia multicriterio che è stata definita individuando:

- indicatori di selezione che operativizzano i criteri approvati dal CdS;
- i punteggi da assegnare a ciascun indicatore e il relativo campo di variazione (valore minimo e massimo);
- il peso da assegnare a ciascun indicatore nel rispetto dei pesi approvati dal CdS per i criteri corrispondenti.

La definizione delle graduatorie dovrà essere effettuata attraverso i seguenti passaggi (si veda anche l'esempio riportato nel box 1):

- assegnazione di un punteggio per ciascun indicatore a tutti i progetti ammessi a valutazione;
- normalizzazione di tutti i punteggi assegnati (la normalizzazione va effettuata dividendo il punteggio assegnato al singolo progetto sul singolo indicatore per il valore massimo che il punteggio dello stesso indicatore può assumere);
- ponderazione dei punteggi normalizzati (i punteggi normalizzati devono essere moltiplicati per il peso dei singoli indicatori);
- somma dei punteggi normalizzati e ponderati che ciascun progetto ha totalizzato sui singoli indicatori.

Box – Esempio di normalizzazione e ponderazione

Esempio:

Si supponga di dover valutare un progetto (P) sulla base di due indicatori (A e B) che possono assumere punteggi compresi nell'intervallo 0-3 e 0-4 e il cui peso sia rispettivamente pari a 60 e a 40.

Si supponga che al progetto vengano assegnati punteggi pari a 3 sull'indicatore A e pari a 2 sull'indicatore B. I punteggi normalizzati saranno pari a $3/3 = 1$, nel caso dell'indicatore A, e a $2/4 = 0,5$ nel caso dell'indicatore B.

I punteggi ponderati e normalizzati saranno pari a $1*60 = 60$, nel caso dell'indicatore A, e a $0,5*40 = 20$, nel caso dell'indicatore B.

Il punteggio normalizzato e ponderato complessivamente totalizzato dal progetto sarà pari a 80.

E' previsto che in caso di parità venga prioritariamente finanziato il progetto che ha ottenuto punteggio più alto con riferimento al criterio relativo all'efficacia potenziale.

L'AdG può consentire che alcuni indicatori previsti nelle griglie riportate di seguito non si applichino a specifici avvisi se tale scelta è adeguatamente motivata e coerente con il raggiungimento degli obiettivi specifici perseguiti dagli stessi avvisi e nel caso all'interno della griglia residuino indicatori che consentano la valutazione del criterio pertinente. In tal caso, il peso assegnato agli indicatori residuali è riparametrato in modo da mantenere inalterato il peso del criterio corrispondente. L'AdG può anche autorizzare, nel caso se ne ravveda la necessità, l'eventuale sostituzione di alcuni degli indicatori inseriti nelle griglie riportate di seguito con indicatori più pertinenti rispetto agli obiettivi perseguiti in sede di programmazione attuativa e/o autorizzare, sempre nel caso se ne ravveda la necessità, la modifica dei pesi assegnati ai singoli indicatori, purché rimanga inalterato il peso assegnato al criterio pertinente.

In ogni caso, gli indicatori che saranno utilizzati per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, i relativi pesi e punteggi, nonché le modalità previste per l'assegnazione dei punteggi, devono essere esplicitamente indicati negli avvisi o richiamati negli stessi citando l'atto amministrativo con cui sono stati determinati (linee guida o Documento attuativo del POR).

Nel caso di progetti presentati via web, il calcolo dei punteggi da assegnare agli indicatori automatici (cioè quelli che prevedono l'assegnazione di punteggi sulla base, ad esempio, della semplice rilevazione della presenza/assenza di un determinato elemento) sarà realizzato direttamente tramite il sistema informativo. I punteggi in valore assoluto relativi agli altri indicatori saranno, invece, inseriti nel sistema informativo dai nuclei e dalle commissioni incaricate della valutazione dei progetti.

L'ammissibilità al cofinanziamento del FSE è subordinata al raggiungimento di un punteggio normalizzato e ponderato pari, al minimo, a 60/100.

6.1 Griglie da utilizzare per la selezione dei progetti

Di seguito sono riportati gli indicatori di valutazione (e i pesi) da utilizzare nella selezione dei progetti che rientrano nell'ambito:

- delle attività formative;
- della creazione di impresa;
- della creazione di nuovi posti di lavoro;
- delle borse lavoro e delle borse di ricerca;
- dei tirocini;
- delle misure di accompagnamento – occupabilità di soggetti svantaggiati;
- dei voucher formativi (individuali o aziendali);
- dei voucher di servizio;
- del potenziamento dei servizi offerti dagli Ambiti

Non sono, al contrario, specificate le griglie da utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi attraverso procedure d'appalto. Per questi, infatti, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. In questo senso, contrariamente a quanto disciplinato nelle precedenti versioni del presente Documento attuativo, per il criterio dell'economicità si rinvia a quanto disposto dall'art. 95, comma 10.bis del codice degli appalti.

Si sottolinea inoltre che, in linea con quanto previsto nei documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza, per la valutazione di progetti non riconducibili alle tipologie considerate in questa sede o in eventuali altri documenti che saranno predisposti dall'AdG e che non prevedano l'espletamento di procedure di gara, la selezione dovrà comunque essere effettuata utilizzando i criteri della qualità e dell'efficacia potenziale. I pesi da assegnare ai suddetti criteri sono quelli indicati di seguito:

Criteri	Pesi
1. Qualità	40
2. Efficacia potenziale	60

Gli indicatori di dettaglio, necessari ad operativizzare i suddetti criteri, potranno essere individuati tra quelli riportati nel presente Documento attuativo o individuati ad hoc.

Si sottolinea anche che, nelle griglie, gli indicatori proposti fanno generalmente riferimento ai due criteri di cui sopra. In alcuni casi, tuttavia, (ad esempio, in quello degli aiuti alle assunzioni o alle stabilizzazioni) non è possibile valutare la "qualità" delle domande di finanziamento che verranno presentate. In tali circostanze, si terrà pertanto esclusivamente conto del criterio dell'efficacia.

Nei casi in cui si decida di cofinanziare interventi disciplinati da normative nazionali e qualora queste prevedano anche i criteri di selezione degli interventi, è previsto, in linea con quanto disposto dal CdS, che la selezione avvenga con i criteri stabiliti dalle normative di riferimento.

Attività formative da assegnare con la procedura della "chiamata a progetti"

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Qualità del progetto didattico (QPD)	15
	2. Qualità e adeguatezza della docenza (QUD)	10
	3. Punteggi Accreditamento (ACC)	10
	4. Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista (QUA)	5
Efficacia potenziale (peso 60)	5. Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate (EFF)	50
	6. Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità (MNG)	10

Creazione di impresa e voucher alle imprese di nuova costituzione per la fruizione di servizi

Criteria approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Impresa proponente (IMP)	5
	2. Grado di affidabilità del progetto (AFF)	25
	3. Soggetti coinvolti (SOG)	10
Efficacia potenziale (peso 60)	4. Occupazione creata (OCC)	50
	5. Settore di attività (SET)	10

Aiuti all'assunzione

Criteria approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Efficacia potenziale (peso 100)	1. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	35
	2. Genere dei destinatari (GEN)	10
	3. Soggetti coinvolti (SOG)	20
	4. Dinamica occupazionale dell'impresa (DIN)	30
	5. Settore di attività dell'impresa richiedente (SET) o Area di riferimento (ARE)	5

Stabilizzazione

Criteria approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Efficacia potenziale (peso 100)	1. Durata dei contratti precari pregressi (DCP)	45
	2. Genere dei destinatari (GEN)	10
	3. Dinamica occupazionale dell'impresa (DIN)	20
	4. Settore di attività dell'impresa richiedente (SET)	5
	5. Soggetti coinvolti (SOG)	20

Work - experiences (borse lavoro e borse di ricerca)

Criteria approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Giudizio sull'attività prevista (ATT)	40
Efficacia potenziale (peso 60)	2. Genere dei destinatari (GEN)	10
	3. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	50

Tirocini

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Giudizio sull'attività prevista (ATT)	35
	2. Competenze professionali dei tutor (TUT)	5
Efficacia potenziale (peso 60)	3. Genere dei destinatari (GEN)	10
	4. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	50

Misure di accompagnamento ed occupabilità

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Qualità delle competenze e disponibilità ad adattarsi al lavoro proposto e alla mobilità territoriale (CVM)	40
Efficacia potenziale (peso 60)	2. Genere dei destinatari (GEN)	10
	3. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	40
	4. Tipologia di destinatari (TIP)	10

Voucher formativi individuali

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Giudizio sull'attività prevista (ATT)	40
Efficacia potenziale (peso 60)	2. Reddito del destinatario (ISEE)	40
	3. Genere dei destinatari (GEN)	10
	4. Titolo di studio (STU)	10

Voucher formativi aziendali

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Giudizio sull'attività prevista (ATT)	40
Efficacia potenziale (peso 60)	2. Settore di attività (SET)	40
	3. Genere dei destinatari (GEN)	10
	4. Titolo di studio (STU)	10

Nel caso di voucher aziendali assegnati all'impresa si può prevedere l'attribuzione di un punteggio complessivo all'intero progetto aziendale. Il punteggio è calcolato sulla base della media aritmetica dei singoli punteggi conseguiti dai destinatari dei voucher della stessa impresa sugli indicatori ATT, GEN e STU.

Voucher di servizio

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Efficacia potenziale (peso 100)	1. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	15
	2. Reddito del destinatario (ISEE)	25
	3. Persone a carico (PER)	20
	4. Stato civile (STA)	20
	5. Genere dei destinatari (GEN)	20

Progetti di potenziamento dei servizi offerti dagli Ambiti Territoriali

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Coerenza tra l'articolazione del servizio proposto e l'analisi di contesto riportata nel progetto (COE)	25
	2. Coerenza tra competenze delle risorse umane proposte e natura dei servizi da erogare (RIS)	15
Efficacia potenziale (peso 60)	3. Numerosità dell'utenza prevista (NUM)	60

6.2 Assegnazione dei punteggi agli indicatori di selezione

ACC (Punti accreditamento)

L'indicatore sarà valorizzato sulla base dei punti di cui i singoli proponenti dispongono, ai sensi del vigente dispositivo regionale di accreditamento delle strutture formative, nell'ultimo aggiornamento disponibile dell'elenco delle strutture accreditate. I punti da considerare sono quelli di cui i proponenti dispongono alla data di scadenza dell'avviso (o alla data di presentazione della domanda, nel caso di bandi a sportello e just in time).

La quantificazione dell'indicatore sarà effettuata sulla base della seguente griglia:

- Soggetti proponenti con più di 30 punti accreditamento: 4 punti;
- Soggetti proponenti che abbiano già completato attività formative e che abbiano 30 punti accreditamento: 3 punti;
- Soggetti proponenti nuovi o che non abbiano ancora ultimato nessuna attività formativa: 2 punti;
- Soggetti proponenti con punti accreditamento inferiori a 30, ma pari o superiori a 28: 1 punto;
- Soggetti proponenti con meno di 28 punti accreditamento: 0 punti.

Nel caso di progetti presentati in ATI/ATS, già costituite o da costituire, ACC sarà calcolato attraverso la media dei punti di accreditamento dei soli componenti dell'ATI/ATS per i quali è previsto l'obbligo di accreditamento (ai sensi dell'avviso pubblico di riferimento). La griglia di cui sopra dovrà quindi essere applicata al valore medio dei punti che potrà naturalmente assumere anche un valore non intero.

Si precisa che, in questo caso, l'arrotondamento del valore ottenuto come media sarà effettuato:

- al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000 *[esempio: se la media è pari a 27,5000 verrà arrotondata a 28 - numero intero superiore];*
- al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,5000 *[esempio: se la media è 27,4999 verrà*

arrotondata a 27 - numero intero inferiore).

Nel caso in cui la media dell'ATI/ATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell'indicatore ACC viene attribuito come di seguito specificato:

- 3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell'ATI/ATS (tenuti all'accreditamento ai sensi dell'Avviso pubblico di riferimento) abbia già completato attività formative;
- 2 punti, nel caso in cui nessuno dei componenti dell'ATI/ATS (tenuti all'accreditamento ai sensi dell'Avviso pubblico di riferimento) abbia ancora ultimato attività formative.

AFF (Grado di affidabilità del progetto relativo alla creazione di impresa)

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'affidabilità complessiva del progetto sulla base della griglia riportata di seguito:

- molto affidabile -> 4 punti;
- discretamente affidabile -> 3 punti;
- sufficientemente affidabile -> 2 punti;
- poco affidabile -> 1 punto;
- non affidabile -> 0 punti.

Il giudizio verrà formulato tenendo conto:

- delle prospettive di mercato o del portafoglio ordini;
- dell'adeguatezza delle professionalità coinvolte rispetto al tipo di attività prevista;
- dell'apporto di capitale proprio;
- dell'esistenza di collegamenti produttivi e/o commerciali con altre imprese;
- delle potenzialità competitive;
- del grado di innovazione del progetto.

Si precisa che, ove necessario, i sub-indicatori sopra elencati (che guidano la formulazione del giudizio valutativo) possono essere modificati al fine di consentire l'utilizzo dell'indicatore AFF anche per la selezione di progetti non ricadenti tra gli interventi a sostegno della creazione di impresa.

Si precisa, inoltre, che il giudizio valutativo può essere espresso sui singoli sub-indicatori o tenendo contemporaneamente conto di tutti gli stessi sub-indicatori. La modalità prevista va tuttavia esplicitata nell'avviso.

ARE – Area di riferimento

Nel caso gli Avvisi pubblici si prefiggano l'obiettivo di favorire l'incremento dei livelli occupazionali in una determinata area, la griglia di valutazione può prevedere l'inserimento dell'indicatore ARE (in alternativa all'indicatore SET). Sarà assegnato punteggio pari a 1 alle assunzioni nell'area di interesse e punteggio pari a 0 alle altre.

ATT (Giudizio sull'attività prevista)

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'attività prevista e sulla congruenza della stessa con il curriculum del candidato (nel caso delle borse e/o dei tirocini) o con le competenze/esperienze del lavoratore nel caso di voucher formativi presentati dall'impresa. Nel caso di voucher presentati dall'impresa il giudizio può essere espresso anche in base al grado d'innovazione o alla prospettiva di miglioramento produttivo.

I punteggi saranno assegnati, in ogni caso, sulla base della seguente griglia:

- giudizio ottimo -> 5 punti;
- giudizio molto buono -> 4 punti;
- giudizio buono -> 3 punti;
- giudizio discreto -> 2 punti;
- giudizio sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

Qualora le borse lavoro siano concepite come strumento utile a completare percorsi di inserimento occupazionale rivolti a determinate categorie di utenza e successive alla partecipazione degli stessi destinatari a precedenti azioni formative, gli Avvisi potrebbero disciplinare le modalità di attribuzione dei punteggi all'indicatore ATT in modo da garantire l'attribuzione del punteggio massimo solo ai potenziali destinatari che abbiano precedentemente partecipato ad un percorso formativo o ad altra misura di politica attiva.

COE (Coerenza del servizio proposto con l'analisi del fabbisogno)

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

- ottimo -> 5 punti;
- molto buono -> 4 punti;
- buono -> 3 punti;
- discreto -> 2 punti;
- sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

CON (Tipo di contratto)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- contratti a tempo indeterminato full-time -> 3 punti;
- contratti a tempo indeterminato part-time -> 2 punti;
- altri contratti -> 1 punto.

COP (Condizione occupazionale dei destinatari)

I punteggi saranno generalmente assegnati sulla base della seguente griglia:

- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi -> 4 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi -> 3 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da 6 a 12 mesi -> 2 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi -> 1 punto.

Nel caso dei voucher di servizio, invece, lo stesso indicatore assumerà punteggi pari a:

- lavoratori con contratti atipici -> 3 punti;
- disoccupati -> 2 punti;
- lavoratori a tempo indeterminato e full-time -> 1 punto.

CVM (Competenze e motivazioni)

Il punteggio verrà assegnato sulla base di un giudizio che terrà conto delle competenze del candidato e delle sue motivazioni al lavoro.

Il giudizio si baserà sui seguenti elementi:

- a) congruenza tra le esperienze professionali pregresse del candidato, desumibili dal suo CV, e il tipo di inserimento occupazionale previsto;
- b) La motivazione al lavoro/disponibilità ad adattarsi al lavoro proposto (desumibile dalla domanda, eventualmente integrata da una lettera di motivazioni in cui siano descritte le aspirazioni professionali e la disponibilità ad adattarsi comunque al tipo di lavoro proposto e al settore in cui svolgere l'esperienza formativa pratica/professionale, anche in relazione agli spostamenti dal luogo di residenza a quello di lavoro);
- c) Altro, eventualmente da definire nei singoli avvisi pubblici.

Il giudizio espresso sulle componenti richiamate dovrà essere tradotto in punteggio sulla base della griglia che segue:

- ottimo -> 5 punti;
- molto buono -> 4 punti;

- buono -> 3 punti;
- discreto -> 2 punti;
- sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

DCP (Durata dei contratti precari pregressi)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- Soggetti che abbiano avuto contratti precari per più di 7 anni -> 4 punti;
- Soggetti che abbiano avuto contratti precari per un periodo compreso tra + di 5 e 7 anni -> 3 punti;
- Soggetti che abbiano avuto contratti precari per un periodo compreso tra + di 3 e 5 anni -> 2 punti;
- Soggetti che abbiano avuto contratti precari per almeno 3 anni -> 1 punto;
- Soggetti che abbiano avuto contratti precari per meno di 3 anni -> 0 punti.

Si sottolinea che tra i contratti precari non vanno esclusivamente considerati solo quelli con l'impresa beneficiaria, ma tutti i contratti precari dei soggetti a fronte della cui stabilizzazione viene concesso l'aiuto.

DIN (Dinamica occupazionale dell'impresa)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- impresa che nel corso degli ultimi 3 anni ha incrementato il numero dei propri dipendenti -> 2 punti;
- impresa che nel corso degli ultimi 3 anni ha mantenuto invariato il numero dei propri dipendenti -> 1 punto;
- impresa che nel corso degli ultimi 3 anni ha ridotto il numero dei propri dipendenti -> 0 punti¹.

EFF (Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate)

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'impatto potenziale del progetto sugli obiettivi esplicitati nell'avviso, nonché sull'obiettivo specifico pertinente del POR (cioè sull'obiettivo specifico in attuazione del quale l'avviso pubblico è stato emanato) e sulle finalità generali perseguite con il POR FSE 2014/20 (incrementare l'occupazione e/o l'inclusione sociale, favorire le pari opportunità di genere, la non discriminazione, lo sviluppo sostenibile).

La valutazione dell'impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia:

- impatto atteso elevato -> 4 punti;
- impatto atteso buono -> 3 punti;
- impatto atteso discreto -> 2 punti;
- impatto atteso modesto -> 1 punto;
- impatto atteso non significativo -> 0 punti.

In alternativa e ove pertinente, i singoli avvisi potranno prevedere la valutazione dell'efficacia potenziale valorizzando:

- 1) il settore di attività di riferimento (attraverso l'indicatore SET),
- 2) le competenze da acquisire in esito alle attività formative previste;
- 3) l'eventuale quota di occupazione garantita post-corso.

La valutazione dovrà essere effettuata con uno solo dei criteri sopra riportati.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata:

- 1) nel caso si prenda in esame il settore di attività di riferimento, attraverso l'indicatore SET (cfr. infra),
- 2) nel caso si prendano in esame le competenze da acquisire, attraverso la griglia riportata di seguito:

Competenze

¹ Si ricorda che, nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. UE 651/2014, l'impresa possono ricevere aiuti all'assunzione solo nel caso questi determinino un aumento netto del numero di dipendenti, a meno che il nuovo assunto non sostituisca lavoratori che hanno cessato la propria attività per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa (art. 32 e 33).

ICT e tematiche connesse al risparmio energetico: 1 punto

Altre tematiche: 0 punti

- 3) nel caso si prenda in esame la quota di occupazione garantita post corso, attraverso la griglia riportata di seguito:

Quota di occupazione garantita

100% degli allievi: 3 punti

Dal 30 al 100%: 2 punti

Almeno il 30%: 1 punto

Meno del 30%: 0 punti

Stante l'elevato peso assegnato all'indicatore, i singoli avvisi potranno anche prevedere un'articolazione dei punteggi strutturata su intervalli di 0,5 punti, anziché di 1 punto.

GEN (Genere dei destinatari)

Verrà assegnato punteggio pari a 2 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 1 nel caso di destinatari di genere maschile.

IMP (Impresa proponente)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- impresa nata da processi di workers buyout -> 3 punti;
- cooperativa -> 2 punti;
- società di capitali -> 1 punto;
- altro -> 0 punti

Si precisa che i punteggi previsti per il primo item della griglia non sono cumulabili con i successivi.

ISEE (Situazione di reddito)²

Il giudizio sarà formulato in base alla seguente griglia:

- reddito ISEE inferiore a 15.000,00 euro = 2 punti;
- reddito ISEE compreso tra i 15.000,00 e i 18.000,00 euro = 1 punto;
- reddito ISEE oltre i 18.000,00 = 0 punti.

I singoli avvisi pubblici possono prevedere delle soglie diverse e utilizzare altri documenti idonei a giustificare la situazione di reddito sia del nucleo familiare di appartenenza del destinatario sia del singolo destinatario, laddove giustificato da esigenze documentate legate alla tipologia di soggetti coinvolti nell'intervento.

MNG (Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità)

L'indicatore MNG verrà utilizzato al fine di tenere conto dell'impatto del progetto sull'obiettivo di favorire le pari opportunità di genere. E' prevista, in ogni caso, la possibilità di impiegarlo anche per contrastare altre forme di discriminazione (nei confronti di persone diversamente abili, di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate eleggibili all'Asse Inclusione Sociale, ecc.). In tal caso, gli Avvisi devono naturalmente esplicitare le forme di discriminazione che si vogliono contrastare. Il punteggio può variare tra 0 e 2.

L'assegnazione dei punteggi terrà conto della quota dei soggetti appartenenti alla categoria target (o di genere femminile, se non diversamente specificato) sul totale dei destinatari previsti.

Qualora tale quota sia pari o superiore al 50% del totale, verrà assegnato punteggio pari a 1.

Un ulteriore punto (cumulabile con quello assegnato sulla base della quota di destinatari appartenenti alla categoria target) sarà assegnato ai progetti che prevedano modalità organizzative e/o misure di

² Nella maggior parte dei casi, la dichiarazione ISEE potrà essere presentata dai destinatari con il Modello DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) di cui alla circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

accompagnamento in grado di favorire la partecipazione di donne o di soggetti appartenenti alle categorie target individuate alle attività programmate.

NUM (Numerosità dei potenziali destinatari)

Verrà assegnato punteggio pari a 1 alla domanda di finanziamento che prevede il maggior numero di utenti potenziali e punteggi via via più bassi alle altre domande sulla base della seguente formula:

$$D_x/D_m$$

Dove

D_x è il numero di utenti previsti nella domanda x

D_m è il numero di utenti previsti nella domanda che prevede il numero maggiore di destinatari potenziali.

Gli utenti potenziali andranno indicati nelle domande di finanziamento facendo ad esempio riferimento, in linea con quanto previsto negli avvisi, alle famiglie in condizione di disagio o a basso reddito, con figli minori o conviventi non autosufficienti, ecc..

Si sottolinea che, in questo caso, date le modalità previste per l'attribuzione dei punteggi all'indicatore, il valore che si ottiene dalla formula sopra riportata rappresenta già il valore normalizzato del punteggio da assegnare.

OCC (Occupazione creata)

Verrà assegnato un punto per ogni posto di lavoro creato fino ad un massimo di 3 punti.

Per l'assegnazione dei punteggi saranno presi in considerazione:

- a) i soci delle cooperative iscritti a libro paga come lavoratori a tempo indeterminato;
- b) i dipendenti a tempo indeterminato, negli altri casi;
- c) titolari di imprese individuali iscritti alla gestione obbligatoria INPS oppure soci di società che versano i contributi obbligatori;
- d) coadiuvanti di imprese familiari iscritti alla gestione obbligatoria INPS.

Qualora si tratti di contratti part-time fino al 50%, il punteggio corrispondente sarà dimezzato.

Per i contratti che prevedono una prestazione lavorativa superiore al 50% il punteggio corrispondente sarà proporzionato alla percentuale lavorativa.

PER (Persone a carico)

Verrà assegnato un punto per ogni persona anziana non autosufficiente, per ogni persona diversamente abile e per ogni minore (fino a 12 anni) di cui i destinatari devono occuparsi (convivente o meno):

- 1 persona o più persone non conviventi -> 1 punto;
- 1 persona convivente -> 2 punti;
- 2 o più persone conviventi -> 3 punti.

QPD (Qualità del progetto)

I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all'organizzazione del percorso formativo, ai contenuti e alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto valutati elementi del tipo: a) analisi dei fabbisogni formativi o professionali; b) contenuti formativi; c) presenza di moduli di bilancio competenze e di orientamento; d) qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste; e) presenza di elementi innovativi; f) modalità di selezione e valutazione degli allievi; g) descrizione dello stage, dove presente; h) chiarezza nell'elaborazione progettuale; i) descrizione analitica del preventivo finanziario (quest'ultimo elemento non va considerato nel caso di progetti attivati a costi standard poiché non pertinente). Nel caso di progetti quadro, l'indicatore QPD dovrà tenere obbligatoriamente conto anche della velocità con cui i soggetti proponenti garantiscono l'eventuale attivazione dei percorsi proposti.

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

- ottimo -> 5 punti;
- molto buono -> 4 punti;

- buono -> 3 punti;
- discreto -> 2 punti;
- sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

Si precisa che, ove necessario, gli elementi di cui tenere conto per formulare il giudizio valutativo possono essere modificati al fine di consentire l'utilizzo dell'indicatore QPD anche per la selezione di progetti non ricadenti tra gli interventi di tipo formativo o interventi formativi la cui qualità debba essere valutata facendo riferimento ad altri elementi.

Si precisa, inoltre, che il giudizio valutativo deve essere espresso sui singoli elementi considerati (singoli sub-indicatori) solo nel caso in cui tale procedura sia espressamente prevista nell'Avviso di riferimento. In alternativa, il giudizio può essere espresso tenendo contemporaneamente conto di tutti i sub-indicatori previsti.

QUA (Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista)

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali-quantitativa dell'attrezzatura prevista e sulla base della seguente griglia:

- attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata -> 2 punti;
- attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata -> 1 punto;
- attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata -> 0 punti.

QUD (Qualità della docenza)

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali - quantitativa del team di docenti, di codocenti e di tutor previsti. Nella valutazione, si potrà tenere conto di elementi quali:

- a) il titolo di studio
- b) il possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo regionale;
- c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti;
- d) l'esperienza didattica e professionale pregressa;
- e) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione;
- f) l'utilizzo adeguato di codocenti e tutor;
- g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto; ecc.

I nuclei e le commissioni incaricate della valutazione dei progetti potranno decidere, a seconda della tipologia dei progetti in esame, se utilizzare o meno, per la valutazione del team di docenti proposto, tutti gli elementi sopra evidenziati (ciò in quanto è possibile, ad esempio, che il titolo di studio non costituisca, un elemento qualificante e che, viceversa, debba essere maggiormente valorizzata l'esperienza professionale dei docenti). Gli stessi elementi potranno essere modificati, nel caso la tipologia dei progetti lo richieda, al fine di renderli più pertinenti con le caratteristiche del corpo docente previsto (imprenditori, consulenti o altro).

Si precisa, in ogni caso, che il giudizio valutativo deve essere espresso sui singoli elementi considerati (singoli sub-indicatori) solo nel caso in cui tale procedura sia espressamente prevista nell'Avviso di riferimento. In alternativa, il giudizio può essere espresso tenendo contemporaneamente conto di tutti i sub-indicatori previsti.

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia:

- ottimo -> 5 punti;
- molto buono -> 4 punti;
- buono -> 3 punti;
- discreto -> 2 punti;
- sufficiente -> 1 punto;

- insufficiente -> 0 punti.

Opzione alternativa

Nel caso si voglia attribuire un punteggio automatico all'indicatore, con l'ausilio del sistema informativo, il giudizio terrà conto della qualità complessiva del gruppo dei docenti e tutor come segue:

- Esperienza professionale media dei docenti: pari ad almeno 5 anni = punti 1; pari ad almeno 10 anni = punti 2;
- Esperienza didattica media dei docenti: pari ad almeno 5 anni = punti 1; pari ad almeno 10 anni = punti 2;
- Quota di ore di docenza effettuate da docenti con competenze certificate ai sensi del dispositivo regionale pari ad almeno il 50% = 1 punto;
- Quota di ore di docenza effettuate da docenti con competenze certificate ai sensi del dispositivo regionale inferiore al 50% = 0 punti;
- Quota di docenti in possesso almeno di un diploma di laurea pari ad almeno il 50% = 1 punto;
- Quota di tutor in possesso di esperienza didattica e/o professionale pari almeno a 3 anni superiore al 50% dei tutor a progetto = 1 punto;
- Quota di docenti che provengono dal mondo del lavoro superiore al 30% = 1 punto. Si considerano provenienti dal mondo del lavoro i seguenti soggetti: dipendenti e manager di imprese private, titolari di imprese individuali, artigiani e commercianti, soci di società, funzionari pubblici, consulenti.

La normalizzazione del punteggio, nel caso vengano utilizzati tutti i sub-indicatori di cui sopra, va effettuata su un valore massimo pari a 8.

Le informazioni sono desunte dalla sezione *risorse umane* del formulario per le attività formative.

RIS (Risorse umane impiegate)

I punteggi saranno assegnati tenendo conto della congruenza tra le finalità del progetto di potenziamento dei PUA e le caratteristiche quali/quantitative delle risorse umane che si ipotizza di impiegare nella realizzazione dello stesso progetto.

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- giudizio ottimo -> 5 punti;
- giudizio molto buono -> 4 punti;
- giudizio buono -> 3 punti;
- giudizio discreto -> 2 punti;
- giudizio sufficiente -> 1 punto;
- giudizio insufficiente -> 0 punti.

SET (Settore di attività)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- Turismo, green o blue economy e risparmio energetico: 2 punti
- Domotica, Meccatronica, Salute e benessere: 1 punto
- Altri settori: 0 punti

Nei bandi e negli avvisi potranno in ogni caso, a seconda degli obiettivi di policy perseguiti, essere inserite priorità settoriali differenti.

SOG (Tipo di soggetti coinvolti)

Nel caso degli aiuti finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro o alla stabilizzazione, verrà assegnato 1 punto nel caso il soggetto assunto o stabilizzato sia un ex tirocinante, un ex borsista, un ex apprendista o un soggetto che abbia usufruito, in precedenza, di un contratto di inserimento.

Si ricorda che la tipologia di soggetti cui assegnare punteggi può essere modificata a seconda delle finalità dell'Avviso, in particolare, nel caso in cui si utilizzino risorse della Priorità 9.i. Le procedure da utilizzare per l'assegnazione dei punteggi dovranno comunque prevedere: l'individuazione di un intervallo (valore

minimo e valore massimo) entro cui si collocano i punteggi da assegnare in valore assoluto, la normalizzazione del punteggio e la sua successiva ponderazione.

SPE (Spendibilità dei voucher)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- presenza, nell'ambito del territorio del Comune richiedente o di Comuni limitrofi, di strutture pubbliche in grado di assorbire la domanda potenziale -> 2 punti;
- presenza, nell'ambito del territorio del Comune richiedente o di Comuni limitrofi, di strutture convenzionate in grado di assorbire la domanda potenziale -> 1 punto;
- assenza di strutture pubbliche o convenzionate -> 0 punti.

STA (Stato civile)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- divorziati, vedovi, separati o single -> 2 punti;
- coniugati o conviventi -> 1 punto.

STU (Titolo di studio dei destinatari)

I punteggi saranno assegnati sulla base di griglie del tipo:

- laurea -> 1 punto;
- diploma o qualifica professionale -> 2 punti;
- obbligo scolastico -> 3 punti.

A seconda delle finalità perseguite dall'avviso, i punteggi di cui sopra potrebbero essere invertiti. E' prevista anche la possibilità che la griglia venga ampliata o adeguata a seconda delle finalità dell'intervento.

TIP (Tipologia di destinatari)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- soggetti caratterizzati da impedimenti accertati ai sensi della legge n. 104/1992 = 3 punti;
- soggetti minori che beneficiano di una misura alternativa = 2 punti;
- soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione = 1 punto;
- altre categorie = 0 punti.

Nel caso gli avvisi siano rivolti ad una singola tipologia di svantaggio, il punteggio sarà assegnato sulla base di griglie del tipo:

- disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% = 2 punti;
- disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 68% e il 79% = 1 punto;
- disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 46% e il 67% = 0 punti.

TUT (Competenze professionali del tutor didattico e del tutor aziendale)

I punteggi saranno assegnati sulla base di griglie del tipo:

- giudizio ottimo -> 5 punti;
- giudizio molto buono -> 4 punti;
- giudizio buono -> 3 punti;
- giudizio discreto -> 2 punti;
- giudizio sufficiente -> 1 punto;
- giudizio insufficiente -> 0 punti.

7. PROCEDURE CONSIGLIATE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Come esplicitato anche nel POR e nel Piano di Rafforzamento Amministrativo, l'AdG persegue l'obiettivo di velocizzare le procedure attuative in modo da assicurare il raggiungimento delle soglie di disimpegno fissate a livello regolamentare e dei target esplicitati nei performance framework dei singoli Assi.

Pertanto, si raccomanda a tutte le strutture coinvolte nella gestione delle risorse FSE di incrementare il ricorso a procedure attuative che agevolino l'implementazione del programma e l'accelerazione della spesa.

Tra queste rientrano:

- gli avvisi pluriennali;
- gli avvisi a sportello e just in time;
- le procedure di selezione a due step (da utilizzare solo nel caso di progettazioni complesse) che prevedano, a carico dei potenziali beneficiari, l'onere di predisporre l'intera proposta progettuale solo nel caso in cui gli stessi abbiano superato la prima fase di selezione che avverrà tenendo conto di schede di sintesi dei progetti;
- gli avvisi finalizzati ad individuare i soggetti gestori cui affidare, nell'ambito di un montante di ore di formazione e di una tipologia formativa predefinita, la realizzazione di percorsi formativi "a domanda" (c.d. progetti "quadro").

Le SA sono anche invitate a garantire un'attenta programmazione, su base annua, dei tempi di emanazione degli avvisi e degli avvisi "ricorrenti" (che permetterà di evitare "picchi" di lavoro, ma anche di dare continuità agli interventi e consentire ai beneficiari la programmazione delle proprie attività di progettazione).

Si ricorda, infine, che alla luce di quanto previsto dal regolamento generale (art. 132), dalla normativa nazionale vigente (D. lgs. 192/2012) e dagli impegni assunti dalla Regione Marche con la stesura del Piano di Rafforzamento Amministrativo, tutte le strutture devono accelerare i tempi di pagamento ai beneficiari finali. Ai sensi di quanto previsto nel PRA, in particolare, i pagamenti ai beneficiari vanno liquidati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande di pagamento. Eventuali interessi legali di mora non saranno ammissibili al cofinanziamento del FSE.

7.1 Procedure a sportello e just in time

Tra le opzioni di semplificazioni previste figura la possibilità di attivare procedure a sportello o just in time. Si raccomanda, in particolare, l'utilizzo di tali procedure, con relativa definizione di graduatorie o a concessione immediata, nel caso dei voucher (formativi e di servizio); delle borse lavoro e di ricerca; dei progetti di formazione continua; dei progetti a sostegno della creazione di impresa; degli aiuti all'assunzione e alle stabilizzazioni.

Con riferimento alle stesse procedure, si ricorda che:

- il ricorso ad avvisi a sportello prevede comunque, in generale, la necessità di valutare i progetti pervenuti ed è quindi necessario definire le graduatorie, a cadenze prefissate e possibilmente ravvicinate (quindicinale, mensile o bimestrale). E' comunque possibile anche il ricorso a procedure just in time che prevedono l'immediata concessione del contributo a condizione che il beneficiario/destinatario raggiunga almeno, con riferimento alla griglia di valutazione prevista per l'intervento di riferimento, la soglia dei 60 punti su 100;
- sui singoli avvisi vanno stanziati, sentita l'AdG, importi congrui;
- in ogni avviso va esplicitata la possibilità di ulteriori stanziamenti nel caso le domande pervenute e ritenute ammissibili esauriscano la dotazione finanziaria inizialmente programmata.

Nel caso dei voucher formativi e in quello delle borse di lavoro e di ricerca, le SA possono valutare la possibilità di delegare la fase istruttoria delle domande ai Servizi per l'Impiego pubblici.

8. CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ/COMPLEMENTARIETÀ

L'art. 98 del Reg. UE 1303/2013 conferma, per la programmazione 2014/20, la "clausola di flessibilità" introdotta dal Reg. CE 1083/2006 (art. 34). La suddetta disposizione prevede che le risorse FSE possano essere utilizzate per finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, entro il limite, però, del 10% della dotazione dei singoli Assi. Pertanto, al fine di evitare lo sfioramento del limite posto a livello regolamentare, il ricorso alla clausola di flessibilità da parte delle singole strutture regionali è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'AdG.

Si sottolinea, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 13 par. 4 del Regolamento FSE, non sono ammissibili al finanziamento del FSE le spese relative all'acquisto di infrastrutture, di terreni e di beni immobili. Ne deriva che è ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di tutti gli altri beni non espressamente oggetto di divieto, in particolare, dei beni mobili, variamente classificati, quali: automezzi e altri mezzi di trasporto; macchinari; mobili e arredi; materiale bibliografico in formato cartaceo e informatico quali libri e riviste; strumentazione tecnica quali pc e attrezzature in genere; equipaggiamento e vestiario, opere dell'ingegno, titoli e partecipazioni, ecc..

In considerazione di quanto sopra, l'utilizzo della clausola di flessibilità potrebbe consentire, in aggiunta a quanto ammissibile al cofinanziamento FSE, il cofinanziamento dell'acquisto di infrastrutture e terreni (per questi ultimi, tuttavia, va rispettato il tetto fissato dall'art. 69, comma 3.b del regolamento generale).

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 69 del Reg. UE 1303/2013, le spese di ammortamento sono ammissibili al cofinanziamento del FSE (per la durata delle operazioni e a condizione che i beni ammortizzati non siano stati acquistati con contributi pubblici).

Nell'ipotesi di utilizzo inferiore a un anno la somma imputabile al FSE deve essere quantificata in misura proporzionale al periodo di effettivo utilizzo.

9. ELEMENTI MINIMI RELATIVI AGLI AVVISI

Per la corretta implementazione delle procedure attuative si ricorda che:

- A) Gli avvisi devono prevedere procedure di selezione dei progetti conformi ai criteri di selezione (e ai pesi) approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché agli indicatori (e ai relativi punteggi) previsti nel presente Documento attuativo o in sue eventuali successive integrazioni e modificazioni. Sono però ammissibili i margini di flessibilità illustrati al precedente paragrafo 7;
- B) Negli avvisi, ai fini del monitoraggio, devono essere specificati: Asse, priorità di investimento, risultato atteso/obiettivo specifico di riferimento della tipologia di progetto in questione;
- C) Il FACSIMILE da utilizzare per la presentazione della domanda di finanziamento deve essere di norma allegato al bando;
- D) L'eventuale possibilità di scorrimento delle graduatorie deve essere espressamente prevista;
- E) Va sempre inserita una clausola di salvaguardia che consenta la revoca in autotutela degli avvisi o dei bandi;
- F) Per i regimi di aiuto, è auspicabile lasciare alle imprese beneficiarie la possibilità di optare per finanziamenti in regime di "de minimis" o "in esenzione". Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del Reg. UE 1407/2013 e dall'art. 12 del Reg. UE 651/2014, sugli aiuti concessi in "de minimis" o "in esenzione", l'AdG deve conservare per 10 anni tutte le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle condizioni regolamentari. Nel caso la Commissione richieda informazioni in merito, queste dovranno essere trasmesse entro 20 giorni lavorativi o entro i termini previsti nella richiesta della stessa Commissione (se più lunghi). Ciascuna struttura coinvolta dovrà pertanto trasmettere all'AdG le informazioni necessarie per soddisfare le richieste della Commissione;
- G) Gli avvisi devono essere redatti sulla base dello schema allegato al presente Documento attuativo e, pena l'inammissibilità della spesa, devono contenere: finalità e obiettivi dell'intervento; l'elenco dei soggetti che possono presentare domanda; le tipologie di destinatari previste; i requisiti di

ammissibilità dei progetti; le modalità di presentazione delle domande; gli obblighi dei soggetti incaricati dell'avvio o dell'attuazione; la tipologia di spese ammissibili; i casi di sospensione e revoca del contributo; i parametri di costo delle attività; informazioni concernenti gli eventuali aiuti di stato. Nel caso di progetti finanziati a costi reali, gli avvisi devono esplicitare la necessità che i beneficiari utilizzino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle stesse operazioni e che i documenti giustificativi delle spese vengano conservati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del Reg. UE 1313/2014, comma 1, per 5 anni dalla data di conclusione dell'intervento;

- H) Per l'individuazione della procedura d'accesso applicabile (gara d'appalto o avviso pubblico), nel caso di progetti integrati, la scelta del regime di affidamento tiene conto del regime applicabile all'attività principale, coerentemente con il principio dell'accessorietà;
- I) Nelle procedure di evidenza pubblica mediante ricorso a gara di appalto, il bando deve prevedere, qualora la si voglia contemplare, l'eventuale possibilità di ricorrere successivamente a procedure negoziate ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- J) E' necessario assicurare il rispetto delle norme sulla pubblicità degli interventi e dei relativi esiti; effettuare le comunicazioni previste a norma di legge e adempiere alle norme sulla tracciabilità.

10. SPESE AMMISSIBILI

Per il finanziamento degli interventi ammissibili al POR FSE 2014/20, l'AdG e le strutture regionali coinvolte utilizzano le seguenti forme di sostegno:

- a) Rimborso dei costi ammissibili, effettivamente sostenuti e pagati (costi reali);
- b) Costi standard (per le attività formative e sulla base di quanto disciplinato nel Manuale di Gestione e Rendicontazione);
- c) Costi indiretti su base forfettaria (sulla base di quanto disciplinato nel Manuale di Gestione e Rendicontazione);
- d) La formula staff+40%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del Reg. UE 1304/2013 e s.m.i., per il finanziamento dei progetti di potenziamento dei Centri pubblici per l'Impiego o degli Ambiti territoriali sociali o di eventuali altre tipologie di progetto individuate dall'AdG;
- e) somme forfettarie;
- f) I costi standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019 per gli ITS.

Le spese ammissibili sono disciplinate dai Reg. UE 1303/2013 e 1304/2013 e s.m.i., nonché da quanto stabilito nel DPR n. 22/2018.

11. COSTI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Si rinvia a quanto riportato nel Manuale di cui alla DGR n. 802/2012 e s.m.i..

12. CONTROLLI

Le procedure da utilizzare per i controlli di primo livello da effettuare sui pagamenti dei beneficiari (prima di inoltrare le domande di pagamento alla Commissione) sono disciplinate nella Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo e nel Manuale dei Controlli di primo livello.

Il controllo di secondo livello è realizzato dall'Autorità di Audit, secondo le procedure declinate in un apposito Manuale predisposto dalla stessa Autorità.

13. MONITORAGGIO, CERTIFICAZIONI DI SPESA E PAGAMENTI INTERMEDI

I dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale relativi alla programmazione 2014/20 devono essere trasmessi all'IGRUE.

Tutti i dati di monitoraggio vengono desunti dal sistema informativo.

Parimenti, viene desunto dal sistema informativo l'ammontare delle certificazioni di spesa che viene calcolato sommando i pagamenti dei beneficiari (e degli anticipi della PA nei casi di regimi d'aiuto, fino al limite del 40% dell'importo dei singoli aiuti concessi³) presenti nel sistema informativo per ciascuna struttura coinvolta nella gestione del Programma. La quota parte di pagamenti dei beneficiari dovuta ad autocertificazioni/domande di rimborso viene inserita nell'ammontare di spesa da certificare alla Commissione e al MEF solo previa realizzazione dei controlli di primo livello da effettuare secondo le modalità e sulla base delle check list di cui alla Descrizione dei sistemi di gestione e controllo.

14. VALUTAZIONE

L'Autorità di Gestione è responsabile, ai sensi di quanto previsto nel piano di valutazione, delle valutazioni operative e strategiche che saranno condotte durante il periodo di operatività del programma, nonché delle valutazioni che dovranno essere effettuate, in itinere, per adempiere a specifiche disposizioni regolamentari.

Le valutazioni saranno strutturate e realizzate in modo tale da restituire informazioni adeguate sull'efficacia degli interventi sia a livello complessivo che con riferimento alle diverse priorità di investimento e ai performance framework dei singoli Assi.

La spesa eventualmente sostenuta da altre strutture per la realizzazione di ulteriori valutazioni rispetto a quelle previste nel piano di valutazione presentato al CdS nella seduta del 15 aprile 2015 sarà considerata ammissibile solo nel caso sia stata preventivamente autorizzata dall'AdG.

³ Si veda, l'art. 131, comma 4, lettera b, del Reg. UE 1303/2014.

SEZIONE 2: ALLEGATI

1. SCHEMA DI AVVISO



POR MARCHE FSE 2014/20 – PRIORITA' ...

AVVISO....

PREMESSA NORMATIVA

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/20;
- Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. “regolamento omnibus”);
- REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento di esenzione;
- Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;
- Accordo di Partenariato – documento che per l'Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018;
- Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e della relativa revisione del 2018;
- Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato ai sensi dell'art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;
- DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;

- DDPF n. 74/BIT/2020 che riporta, nell'allegato A, la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20;
- DGR n. ..., contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20;
- DGR n. 19/2020 "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro"
- DDPF n. 111/BIT/2020 – vademecum Monitoraggio Indicatori.

ART. 1 – FINALITA' E RISORSE

Vanno esplicitate:

- le finalità del bando;
- la tipologia di intervento oggetto dell'avviso selezionata tra quelle dettagliate nel Documento attuativo;
- la Priorità di investimento del POR FSE 2014/20 di riferimento;
- l'ammontare di finanziamento stanziato;
- l'eventuale richiesta che i progetti concorrano anche al perseguimento degli obiettivi trasversali del POR FSE 2014/20 (pari opportunità di genere, non discriminazione e sviluppo sostenibile) o al perseguimento di eventuali ulteriori priorità).

ART. 2 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA

Vanno indicati i soggetti aventi diritto a presentare la domanda.

Si ricorda che:

- nel caso di progetti formativi, i progetti possono essere presentati anche da enti di formazione non accreditati purché gli stessi si accreditino prima della stipula dell'atto di adesione;
- le imprese non accreditate possono esclusivamente candidarsi alla gestione di interventi formativi rivolti ai propri dipendenti;
- nel caso di progetti formativi presentati da ATI o ATS l'obbligo dell'accREDITAMENTO si estende a tutti i componenti dell'ATI o ATS coinvolti nell'attività formativa.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Va definita, in dettaglio, la tipologia di intervento ammissibile (natura dell'intervento, destinatari target, durata, eventuale costo massimo previsto, ecc.). Si ricorda che, nel caso di progetti formativi che prevedano la realizzazione di percorsi FAD e/o prodotti didattici che siano già presenti nella didateca Marlene, è obbligatorio l'utilizzo dei suddetti prodotti FAD.

ART. 4 – MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Vanno esplicitate le modalità di presentazione della domanda. In particolare vanno specificati:

- a) la scadenza per la presentazione della domanda (le domande pervenute oltre la data di scadenza non saranno considerate ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione). Vanno indicati, quindi, il giorno ed eventualmente l'ora entro i quali i progetti devono essere presentati;
- b) i documenti da presentare:

1. domanda di finanziamento in bollo esclusi soggetti esentati per legge. La domanda deve fare riferimento all'avviso e indicare l'Asse di riferimento, nonché la denominazione del progetto. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila di ATI/ATS. Nel caso di costituenda ATI/ATS, la domanda dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti;

2. dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 rilasciata ai sensi DPR 445/2000 dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori;
3. dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE, rilasciata dal soggetto proponente/capofila;
4. (se pertinente) nel caso di scelta del regime di aiuti "in esenzione": dichiarazione attestante la natura di piccola, media o grande impresa, resa ai sensi DPR 445/2000 art. 47. In tale dichiarazione devono essere inoltre attestati l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e la posizione dell'impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti illegittimi. Nel caso di attività di formazione continua gestita da enti di formazione, la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese di riferimento degli allievi coinvolti;
5. (se pertinente) nel caso di scelta del regime di aiuti "de minimis": dichiarazione di rispetto della regola "de minimis" relativa al tetto di contributi ottenibili (si veda, in proposito, l'allegato al presente schema di avviso). Nel caso di attività di formazione continua gestita da enti di formazione, la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese di riferimento degli allievi coinvolti;
6. atto costitutivo dell'ATI/ATS, se già costituita, o dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto, nel caso di ATI/ATS costituenda;
7. formulario di progetto compilato on line, sottoscritto a pena di esclusione:
 - dal legale rappresentante del soggetto attuatore/capofila nel caso, rispettivamente, di soggetto singolo e di associazione già costituita;
 - dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori nel caso di associazione costituenda;
8. (se pertinente) lettere di adesione al progetto delle imprese destinatarie di interventi di formazione continua, che non siano anche soggetti attuatori, sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese. Si ricorda che, ai fini del monitoraggio FSE, la dichiarazione deve esplicitare anche la denominazione, la partita IVA, il settore merceologico di appartenenza e il numero di dipendenti delle imprese;
9. lettere di adesione al progetto da parte di eventuali partner sostenitori, sottoscritte dal legale rappresentante, con allegata copia del documento di identità (se non firmate digitalmente), nell'ambito delle quali siano indicate la motivazione dell'adesione e le modalità di sostegno. Quanto indicato deve essere coerente con quanto riportato nel formulario di presentazione dei progetti nella relativa sezione;
10. lettera/e di adesione da parte di altre regioni in caso di progetto interregionale.

ART. 5 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Vanno esplicitate le cause di inammissibilità delle domande presentate.

I progetti sono ritenuti inammissibili se:

- presentati successivamente alla scadenza prevista;
- presentati da un soggetto o da un partenariato non ammissibili, secondo quanto previsto dall'avviso;
- non compilati sull'apposito formulario;
- non coerenti, se applicabile, con la tipologia dei destinatari e di azioni previste dall'avviso;
- non coerenti con quanto disposto dall'avviso relativamente all'importo di contributo massimo e minimo (se previsto), relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione (se applicabile);
- non corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti; ecc.

L'istruttoria di inammissibilità viene eseguita a cura del responsabile del procedimento.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

ART. 6 – CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Va inserita la griglia di valutazione.

Va inserita la descrizione delle modalità che saranno utilizzate per la valutazione dei singoli indicatori previsti nella griglia.

Va inserito, infine, il seguente paragrafo:

“La graduatoria dei progetti sarà definita assegnando a ciascun progetto un punteggio sui singoli indicatori previsti; normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori; moltiplicando i punteggi normalizzati per il peso dei singoli indicatori e sommando i punteggi normalizzati e ponderati. I progetti potranno essere ammessi a finanziamento solo nel caso il loro punteggio normalizzato e ponderato complessivo sia almeno pari a 60 punti su 100. A parità di punteggio, saranno prioritariamente finanziati i progetti che abbiano ottenuto un punteggio normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio dell’efficacia”.

Si precisa che, in aggiunta a quanto previsto con riferimento al criterio dell’efficacia, possono essere aggiunti altri criteri per risolvere eventuali casi di ex aequo.

ART. 7 – APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

L’approvazione delle graduatorie deve avvenire entro 60 giorni dalla data della scadenza prevista per la presentazione dei progetti. L’amministrazione provvede alla pubblicazione delle graduatorie e a notificare, anche mediante PEC, l’avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori e la mancata approvazione del finanziamento ai soggetti il cui progetto non si sia collocato in posizione utile in graduatoria.

Negli Avvisi va sempre specificato che, nel caso vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati ai progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza di risorse, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso pubblico di contenuto analogo (si ricorda di inserire sempre questa frase in modo da non pregiudicare la possibilità di eventuali successivi scorrimenti di graduatoria).

ART. 8 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIATO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Vanno specificati, anche alla luce di quanto previsto nel Manuale di gestione (se pertinente), gli adempimenti a carico del beneficiario e le modalità di pagamento previste. Va anche indicato per quanto tempo i beneficiari sono tenuti alla conservazione della documentazione di spesa (10 anni dalla chiusura del progetto, nel caso di aiuti; 5 anni, in tutti gli altri casi).

ART. 9 REGIME DI AIUTI APPLICABILE

Nel caso il finanziamento si configuri come aiuto, deve essere specificato se l’aiuto viene concesso in “de minimis” o “in esenzione” o se è lasciata all’impresa beneficiaria la possibilità di optare per uno dei due regimi.

Si ricorda che nel caso di finanziamento in “de minimis” tra gli allegati all’avviso va anche inserito un facsimile per la “dichiarazione de minimis” (allegati a.1, a.2 e a.3 al presente schema di avviso) e che, a seguito dell’approvazione del c.d. “regolamento omnibus”, non è più possibile prevedere finanziamenti a costi reali per progetti per i quali il contributo pubblico sia inferiore a 100.000,00.

Nel caso di finanziamenti “in esenzione”, le percentuali di contribuzione sono quelle previste, per le diverse tipologie di intervento, dal Reg. UE 651/2014.

ART. 10 – SOSPENSIONE O REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Vanno esplicitate le casistiche che determinano un’eventuale sospensione o un’eventuale revoca del finanziamento.

ART. 11 – CONTROLLI

Va specificato che verranno effettuati controlli in linea con la Descrizione dei sistemi di gestione e controllo del POR Marche FSE 2014/2020. Va specificato che l'Amministrazione adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività di controllo.

ART. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Va specificato che l'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, l'avviso e i relativi allegati, prima della stipula di eventuali Atti di Adesione, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della normativa di riferimento senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione.

Va specificato che la presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme dell'avviso.

ART. 13 – RESPONSABILE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Vanno indicati il responsabile del procedimento, il suo indirizzo e-mail e il suo recapito telefonico.

Vanno indicati i termini previsti per la chiusura del procedimento.

ART. 14 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Va specificato che i soggetti finanziati devono attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto previsto dall'allegato XII al Reg. UE 1303/2014 e dalle eventuali disposizioni di dettaglio emanate dall'Autorità di Gestione. L'Avviso, invece, va pubblicato sul sito e sul BURM.

ART. 15 TUTELA DELLA PRIVACY

Vanno specificate le informazioni di seguito elencate:

Il **Titolare del trattamento** è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

I **Delegati al trattamento** sono il Dirigente della Posizione di funzione "Programmazione nazionale e comunitaria" [inserire nome e cognome del Dirigente] e il Dirigente [inserire la denominazione della struttura che emana l'Avviso pubblico di riferimento (Servizio, P.F.) più il nome e il cognome del relativo Dirigente]

Il **Responsabile della Protezione dei Dati** ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio (inclusa la misurazione degli indicatori definiti nel Reg. UE n. 1304/2013 - art. 5 e allegati I e II - nonché nel POR Marche FSE 2014/20), valutazione e controllo previsti dalle norme regolamentari. I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

La **base giuridica del trattamento** (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal I Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i..

Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit per l'adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (*es. MEF-IGRUE, Anpal*) e alle altre Autorità di controllo (*es. Corte dei Conti, Guardia di finanza*) per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Allegato a.1 - ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Allegato a.2

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico [PRECOMPILARE CON I DATI DELL'AVVISO PUBBLICO]

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013), Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (*de minimis* generale),

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente⁴, altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato a.3:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

2.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁵;

⁴ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione.

⁵ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione.

2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁶:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁷	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁸	
1								
2								
3								
TOTALE								

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁶ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁷ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁸ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

Allegato a.3
Per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico [PRECOMPILARE CON I DATI DELL'AVVISO PUBBLICO]**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato sul BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013), Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (*de minimis* generale);

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA⁹

1.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».

1.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ¹⁰	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ¹¹	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

¹⁰ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

¹¹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

Allegato a.4
Indicatori di monitoraggio – programmazione FSE 2014/20

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dai vigenti regolamenti comunitari, per ogni programma cofinanziato dal FSE, le amministrazioni titolari hanno l'obbligo di quantificare gli indicatori di realizzazione elencati nell'allegato 1 al Reg. 1304/2013 (si veda il box che segue).

Box 1 – Indicatori di realizzazione del POR FSE di cui all'Allegato 1 al Reg. 1304/2013, così come modificato dal Regolamento "omnibus".

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata;
- i disoccupati di lunga durata;
- le persone inattive;
- le persone inattive che non studiano né seguono corsi di formazione;
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi;
- le persone di età inferiore a 25 anni;
- le persone di età superiore a 54 anni;
- le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive, che non studiano né seguono un corso di formazione;
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2);
- i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4);
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8);
- i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom);
- i partecipanti con disabilità;
- le altre persone svantaggiate;
- i senzatetto e le persone colpite da esclusione abitativa;
- le persone provenienti da zone rurali;
- numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative;
- numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro;
- numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
- numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).

Richiamiamo, pertanto, l'attenzione dei beneficiari e dei destinatari sulla necessità di compilare accuratamente tutti i documenti allegati all'avviso in modo da fornire alla Regione Marche le informazioni necessarie alla quantificazione degli indicatori sopra elencati.

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'INTERVENTO

La/il sottoscritta/o _____
cognome e nome della/del richiedente

sesto M F

nata/o a _____ (provincia _____) il giorno _____ / _____ / _____
Comune o Stato estero di nascita sigla

residente a _____ (provincia _____)
Comune di residenza CAP sigla

via _____ n. _____

domiciliata/o a _____ (provincia _____)

se il domicilio è diverso dalla residenza CAP sigla

via _____ n. _____

codice fiscale _____

cittadinanza _____

- telefono _____ / _____ cellulare _____ / _____

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____

ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art. 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

i seguenti dati necessari alla partecipazione ad interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo:
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

- 00 Nessun titolo
- 01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale
- 02 Licenza media/avviamento professionale
- 03 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso all'università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata 2 o più anni)
- 04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso all'università
- 05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)
- 06 Diploma di tecnico superiore (IFTS)
- 07 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)
- 08 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento)
- 09 Dottore di ricerca

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:

- 01 In cerca di prima occupazione
- 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
- 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
- 04 Studente

05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

in caso di condizione di: (01) in cerca di prima occupazione o (03) disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione, indicare la durata della ricerca di lavoro:

- 01 Fino a 6 mesi (<=6)
- 02 Da 6 mesi a 12 mesi
- 03 Da 12 mesi e oltre (>12)

DICHIARA INOLTRE

di trovarsi nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle):

- 05 Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale
- 06 Migrante o persona di origine straniera Persona che si trova in una delle seguenti condizioni:
Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi), o
Persona nata all'estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o
Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori sono entrambi nati all'estero
- 07 Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, compresi i ROM
- 08 Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
- 09 Tossicodipendente/ex tossicodipendente
- 10 Detenuto/ex detenuto
- 11 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
- 13 Altro tipo di vulnerabilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali ecc.
- 99 Nessuna condizione di vulnerabilità

Dichiarazione da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità

Il _____ sottoscritto _____ non
intende fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità di cui alla presente "Domanda di iscrizione all'intervento".

luogo _____ data _____ firma _____

(per i minori di 18 anni firma del genitore
o di chi ne esercita la tutela)

CHIEDE

di partecipare al seguente progetto:

Denominazione progetto: _____

Soggetto attuatore: _____

Codice progetto: _____

Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all'intervento

Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell'ambito del Programma operativo FSE Marche, così come previsto dai regolamenti europei in materia di FSE, l'Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune informazioni in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell'intervento. Con la sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l'Amministrazione fornendo le informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche.

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte.

luogo

data

firma della/del richiedente
(per i minori di 18 anni firma del genitore
o di chi ne esercita la tutela)

Allegare copia, chiara e leggibile, del documento d'identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/2000.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il **Titolare del trattamento** è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

I **Delegati al trattamento** sono il Dirigente della Posizione di funzione "Programmazione nazionale e comunitaria" [inserire nome e cognome del Dirigente] e il Dirigente [inserire la denominazione della struttura che ha emanato l'Avviso pubblico di riferimento (Servizio, P.F.) più il nome e il cognome del relativo Dirigente]

Il **Responsabile della Protezione dei Dati** ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it.

Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio (inclusa la misurazione degli indicatori definiti nel Reg. UE n. 1304/2013 - art. 5 e allegati I e II - nonché nel POR Marche FSE 2014/20), valutazione e controllo previsti dalle norme regolamentari. I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

La **base giuridica del trattamento** (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal I Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i..

Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit per l'adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (*es. MEF-IGRUE, Anpal*) e alle altre Autorità di controllo (*es. Corte dei Conti, Guardia di finanza*) per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa.

luogo

data

firma

*(per i minori di 18 anni firma del genitore
o di chi ne esercita la tutela)*

Allegare copia, chiara e leggibile, del documento d'identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/2000.

3. COFINANZIAMENTO FSE DELLE STRATEGIE PER LE AREE INTERNE E PER LE AREE URBANE

Nell'ambito della programmazione 2014/20, la Regione Marche ha destinato risorse dei Fondi SIE al finanziamento di specifiche strategie sia per le Aree urbane che per le Aree interne e conseguentemente attivato le procedure necessarie per l'individuazione delle aree di intervento.

Nel caso degli ITI Aree Urbane, inoltre, sono state sottoscritte (o saranno sottoscritte) apposite convenzioni con i Comuni capofila attraverso le quali sono stati approvati i progetti di sviluppo locale proposti e con le quali gli stessi Comuni capofila sono stati individuati quali Organismi intermedi del POR FESR.

Come previsto anche in fase di programmazione, il POR FSE cofinanzia entrambe le strategie. Tuttavia, considerato l'ammontare complessivamente modesto di risorse FSE coinvolte, agli ITI Aree urbane e ai Comuni capofila delle aree interne interessate dall'omonima strategia, non è stato assegnato il ruolo di Organismi intermedi della programmazione FSE.

E' pertanto esclusa la possibilità che i Comuni in questione attivino autonome procedure di selezione di beneficiari e di destinatari FSE diversi dagli allievi eventualmente coinvolti in azioni formative a gestione diretta.

Il finanziamento degli interventi FSE proposti nell'ambito delle strategie di intervento selezionate potrà quindi essere garantito attraverso le procedure sinteticamente descritte di seguito facendo riferimento a due possibili distinte casistiche:

1. quella in cui il Comune o la Comunità montana capofila si configurino come beneficiari dell'intervento (ad esclusione delle linee di intervento che prevedano l'erogazione di incentivi ai destinatari);
2. gli altri casi.

Nella prima casistica rientrano i progetti relativi ai corsi di formazione o all'acquisizione di beni e servizi (compresa l'eventuale assunzione di personale da dedicare alla gestione di interventi previsti nell'ambito della strategia).

Per i corsi di formazione, si specifica che, nel caso il Comune o la Comunità montana capofila (o altri enti pubblici attivamente coinvolti nella gestione della strategia) siano accreditati (o intendano accreditarsi), la Regione, previa valutazione del progetto formativo e previo superamento, da parte di quest'ultimo della soglia dei 60/100, può procedere al finanziamento diretto dell'intervento. Nel caso il Comune o la Comunità montana capofila non siano o non intendano accreditarsi o nel caso non vogliano gestire direttamente gli interventi formativi proposti, possono inoltrare alla Regione la richiesta di attivazione dei percorsi attraverso il ricorso ai Servizi territoriali per la formazione o attraverso l'utilizzo di una quota parte delle ore di formazione che la Regione ha acquisito con il cosiddetto "Big band".

Per le altre tipologie di intervento per le quali l'Autorità Urbana o i Comuni e le Comunità Montane che gestiscono le strategie per le aree interne si configurino come beneficiari, la Regione può procedere al finanziamento diretto dei progetti proposti previa valutazione e superamento, da parte dei singoli progetti proposti, della soglia dei 60/100.

I progetti per i quali il Comune o la Comunità montana capofila non si configurano come beneficiari e quelli relativi all'erogazione di incentivi ai destinatari saranno finanziati, se collocati in

posizione utile in graduatoria, nell'ambito degli avvisi regionali cui possono essere ricondotte le azioni programmate nelle strategie per le aree urbane e interne selezionate. La Regione provvederà a specificare, nei singoli Avvisi, le procedure attivate per garantire il finanziamento degli interventi proposti che abbiano superato i 60/100 e si siano collocati in posizione utile in graduatoria.

4. LINEE GUIDA PER GLI AIUTI ALLE ASSUNZIONI

Art. 1 - Imputazione degli interventi alle priorità di investimento del POR FSE 2014/20

Gli aiuti alle assunzioni possono essere finanziati nell'ambito delle seguenti priorità di investimento:

- 8.i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
- 8.ii – Integrazione nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani
- 8.iv – Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione delle parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore
- 9.i – Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione alla vita attiva, e migliorare l'occupabilità.

Art. 2 – Destinatari degli aiuti

I destinatari dell'aiuto non possono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con le imprese beneficiarie o con imprese a queste collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Nell'ambito della priorità 8.i, gli aiuti possono essere concessi per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati, residenti (o domiciliati) in regione, indipendentemente dal genere, dalla classe di età, dalla cittadinanza e dalla eventuale appartenenza a categorie svantaggiate.

Nell'ambito della priorità 8.ii, gli aiuti possono essere concessi per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati, residenti (o domiciliati) in regione, che, al momento della domanda non abbiano compiuto 30 anni di età, indipendentemente dal genere e dalla cittadinanza e dalla eventuale appartenenza a categorie svantaggiate.

Nell'ambito della priorità 8.iv, gli aiuti possono essere concessi per le assunzioni a tempo indeterminato di donne disoccupate, residenti (o domiciliate) in regione, indipendentemente dalla classe di età e dalla cittadinanza e dalla eventuale appartenenza a categorie svantaggiate.

Nell'ambito della priorità 9.i, gli aiuti possono essere concessi per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati, appartenenti a categorie svantaggiate e residenti (o domiciliati) in regione, indipendentemente dal genere, dalla classe di età e dalla cittadinanza.

Gli Avvisi pubblici attuativi delle presenti linee guida indicano la durata minima eventualmente richiesta per assolvere al requisito relativo alla residenza e al domicilio.

Tutti gli aiuti di cui sopra possono essere concessi in "De minimis". L'impresa beneficiaria può optare per aiuti in regime di esenzione, ai sensi di quanto disposto dal Reg. UE 651/2014 e dal successivo art. 6, solo nel caso le assunzioni riguardino soggetti svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità, così come definiti all'art. 2 del Reg. UE 651/2014 (si veda lo schema che segue).

Definizione di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità ai sensi del Reg. UE 651/2014

Soggetti svantaggiati

Soggetti che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;

Soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni;

Soggetti in possesso del solo titolo di scuola secondaria inferiore;

Soggetti che abbiano completato il proprio percorso di istruzione/formazione da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
Soggetti che abbiano superato i 50 anni di età;
Soggetti adulti che vivano soli con una o più persone a carico;
Soggetti appartenenti a minoranze etniche.

Soggetti molto svantaggiati

Soggetti privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
Soggetti privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni o appartengano ad una minoranza etnica.

Soggetti con disabilità

Chiunque sia riconosciuto come soggetto con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale o presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali.

Gli Avvisi attuativi delle presenti linee guida prevedono l'eventuale possibilità di ammettere a finanziamento anche aiuti relativi ad assunzioni part-time o a tempo determinato e definiscono il target di riferimento degli aiuti che può essere rappresentato da un sotto-insieme delle categorie di destinatari ammissibili nelle diverse priorità sopra richiamate.

Art. 3 - Imprese beneficiarie

Indipendentemente dalla forma giuridica, possono essere ammesse ai contributi le imprese:

- iscritte alla Camera di Commercio o registro equivalente;
- che abbiano, almeno al momento del pagamento dell'aiuto, sede legale e/o operativa nel territorio regionale;
- che soddisfino i criteri di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Reg. UE 651/2014;
- in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla L. 68/1999 e s.m. E' esclusa, pertanto, la possibilità che gli aiuti vengano erogati per raggiungere le quote di assunzioni obbligatorie previste dalla stessa norma.

Art. 4 - Imprese escluse dai benefici di cui al presente intervento

Non sono ammissibili a finanziamento le imprese:

- a) che non applicano il CCNL e gli accordi interconfederali sottoscritti da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative;
- b) abbiano in corso o abbiano attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la domanda;
- c) non abbiano assolto gli obblighi di regolarità contributiva;
- d) non risultino più attive o si trovino in stato di fallimento, oppure di liquidazione o abbiano presentato domanda di concordato;
- e) (nel caso di finanziamenti in esenzione) per le quali le nuove assunzioni non rappresentino un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, fatti salvi i casi in cui la riduzione del personale sia stata determinata da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Non sono inoltre ammissibili le domande presentate da datori di lavoro che:

- a) siano sottoposti a misure di prevenzione o siano a conoscenza di procedimenti a proprio carico;
- b) abbiano rapporti di parentela, affinità o coniugio con i soggetti destinatari;
- c) non si impegnino a rispettare il divieto di doppio finanziamento;
- d) abbiano licenziato personale nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, a meno che gli stessi licenziamenti non siano avvenuti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- e) abbiano, alla data di presentazione della domanda, lavoratori in CIGS nella stessa qualifica professionale dei destinatari.

Tutti gli Avvisi attuativi delle presenti linee guida dovranno, infine, prevedere l'ammissibilità a finanziamento delle sole assunzioni effettuate dopo la presentazione della relativa domanda di finanziamento.

Art. 5 - Finanziamenti concedibili a ciascuna impresa

Ciascuna impresa può accedere, al massimo, a n. 1 (uno) finanziamento, per l'importo e per il numero di lavoratori stabilito negli avvisi pubblici attuativi della presente linea guida. Gli avvisi stabiliscono l'eventuale non cumulabilità dei finanziamenti concessi a valere sul POR FSE con quelli concessi in base ad altre norme, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento.

Art. 6 - Regime di aiuto applicabile ed entità dei contributi

L'agevolazione concedibile sarà costituita da un contributo, da erogare in regime "DE MINIMIS" ai sensi del Reg. UE 1407/14 o "IN ESENZIONE", ai sensi del Reg. UE 651/2014. Gli Avvisi pubblici attuativi delle presenti linee guida specificano se gli aiuti sono concessi in "de minimis" o "in esenzione" o se viene lasciata alle imprese beneficiarie la possibilità di optare per uno dei due regimi possibili.

Gli Avvisi pubblici attuativi della presente linea guida fissano l'importo del contributo. Nel caso di aiuti "in esenzione", il contributo può essere pari, al massimo, al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo massimo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati, estendibile fino al massimo di 24 mesi, per i soggetti molto svantaggiati. Sempre nel caso di aiuti "in esenzione", l'importo del contributo può arrivare al 75% dei costi salariali nel caso di lavoratori disabili e, in questo caso, gli avvisi devono fissare il periodo massimo di riferimento. Per agevolare il finanziamento degli aiuti con le risorse del POR FSE, è tuttavia preferibile che il suddetto periodo non ecceda i 24 mesi.

Nel caso di aiuti in "de minimis", il contributo assume la forma di somma forfettaria; è pari a 10.000,00 euro per ogni soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato full time e deve essere adeguatamente riproporzionata nel caso di assunzioni part time o a tempo determinato.

Per "costi salariali" si intende, ai sensi del Reg. UE 651/2014, "l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari".

Gli Avvisi pubblici allegano uno schema di dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale il richiedente, nel caso opti per il finanziamento in "de minimis", deve indicare:

- il periodo di decorrenza dell'esercizio finanziario utilizzato per scopi fiscali;
- i contributi percepiti a qualunque titolo in regime DE MINIMIS nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti;
- l'impegno a comunicare gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presentazione della domanda e fino alla data di eventuale concessione dell'aiuto;
- di essere a conoscenza che qualora l'impresa superi l'importo di € 200.000,00 di aiuto "DE MINIMIS" dovrà essere revocato interamente l'aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 3 comma 7 del Reg. UE 1407/14);
- che le stesse spese ammissibili non sono state e non saranno oggetto di altre agevolazioni;
- di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di eventuali dichiarazioni mendaci e della conseguente revoca dei benefici concessi nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Non sono concedibili aiuti né in de minimis, né in esenzione alle imprese escluse, rispettivamente, dall'art. 1 del Reg. UE 1407/2013 e dall'art. 1 del Reg. UE 651/2014.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo

I contributi in “de minimis” vengono erogati in un’unica soluzione, a seguito dell’avvenuta assunzione. Nel caso l’avviso preveda l’obbligo della permanenza in servizio del destinatario, l’erogazione del contributo al momento dell’assunzione è subordinata al rilascio di una garanzia fideiussoria di pari importo che sarà svincolata alla fine del periodo obbligatorio di permanenza in servizio previsto dall’avviso.

I contributi “in esenzione” vengono, invece, erogati secondo le seguenti modalità:

1. nel caso di contributi quantificati su un periodo di tempo pari a 12 mesi: anticipo pari al 40% dei costi salariali stimati a seguito dell’avvenuta assunzione e saldo a rendiconto dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi di riferimento;
2. nel caso di contributi quantificati su un periodo di tempo pari a 24 mesi: anticipo pari al 40% dei costi salariali stimati a seguito dell’avvenuta assunzione; eventuale ulteriore anticipo del 40%, trascorsi 10 mesi dall’assunzione e saldo a rendiconto dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi di riferimento.

L’erogazione degli anticipi (1° anticipo, nel caso di contributi quantificati su 12 mensilità; 1° e 2° anticipo, nel caso di contributi quantificati su 24 mensilità) è subordinata al rilascio di garanzie fideiussorie di importo pari a quello del contributo erogato che vengono svincolate allo scadere del periodo di riferimento.

Art. 8 - Regime fiscale

Il contributo, qualora assicurato con risorse del POR FSE 2014/20, non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/1973.

Art. 9 - Controlli e revoche del contributo

Gli Avvisi pubblici attuativi della presente linea guida esplicitano le modalità con cui è previsto vengano effettuati i controlli di primo livello e le penalità da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito negli stessi Avvisi.

Art. 10 - Rendicontazione dei progetti

Nel caso di aiuti alle assunzioni erogati in esenzione, le spese dichiarate sono verificate mediante il controllo di tutti i giustificativi necessari all’individuazione del costo salariale su cui applicare la percentuale di contribuzione. Nel caso di aiuti in de minimis, l’erogazione del contributo è esclusivamente subordinata all’avvenuta assunzione e al rispetto di quanto previsto negli avvisi relativamente alle tipologie contrattuali ammissibili.

Art. 11 - Criteri di selezione dei progetti

Il finanziamento è concesso a fronte delle domande di assunzione riferite ai singoli destinatari. Le imprese beneficiarie otterranno finanziamenti pari al numero di progetti di assunzione utilmente collocati in graduatoria, nei limiti fissati dagli Avvisi e delle risorse disponibili.

Ciascun progetto di assunzione sarà valutato sulla base degli indicatori riportati di seguito.

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Efficacia potenziale (peso 100)	1. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	35
	2. Genere dei destinatari (GEN)	10
	3. Soggetti coinvolti (SOG)	20
	4. Dinamica occupazionale dell’impresa (DIN)	30
	5. Settore di attività dell’impresa richiedente (SET)	5
Alternativo a SET	5. Area di riferimento (ARE)	5

I singoli indicatori saranno valorizzati con le modalità di seguito indicate.

COP (Condizione occupazionale dei destinatari)

I punteggi saranno generalmente assegnati sulla base della seguente griglia:

- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi -> 4 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi -> 3 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da 6 a 12 mesi -> 2 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi -> 1 punto.

CON (Tipo di contratto)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- contratti a tempo indeterminato full-time -> 2 punti;
- contratti a tempo indeterminato part-time -> 1 punto.

L'indicatore CON non sarà attivato nel caso gli Avvisi non prevedano l'ammissibilità di aiuti anche a fronte di assunzioni a tempo indeterminato part-time. In questo caso, il peso degli indicatori residui va proporzionalmente riparametrato.

L'indicatore CON dovrà inoltre essere adeguato nel caso gli Avvisi prevedano agevolazioni anche a fronte di assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato. In quest'ultimo caso, i punteggi potrebbero essere assegnati sulla base della seguente griglia:

- contratti a tempo indeterminato full-time -> 4 punti;
- contratti a tempo indeterminato part-time -> 3 punti;
- contratti a tempo determinato full-time -> 2 punti;
- contratti a tempo determinato part-time -> 1 punto.

GEN (Genere dei destinatari)

Verrà assegnato punteggio pari a 2 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 1 nel caso di destinatari di genere maschile.

DIN (Dinamica occupazionale dell'impresa)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- impresa che nel corso degli ultimi 3 anni ha incrementato il numero dei propri dipendenti -> 2 punti;
- impresa che nel corso degli ultimi 3 anni ha mantenuto invariato il numero dei propri dipendenti -> 1 punto;
- impresa che nel corso degli ultimi 3 anni ha ridotto il numero dei propri dipendenti -> 0 punti¹².

SOG (Tipo di soggetti coinvolti)

Gli Avvisi pubblici determineranno l'eventuale possibilità di assegnare punteggio pari a 1 nel caso il progetto di assunzione preveda l'assunzione di un ex tirocinante, ex borsista, ecc. Nel caso l'indicatore venga inserito nella griglia di valutazione ai soggetti che non appartengono alle categorie definite come prioritarie verrà assegnato punteggio pari a 0.

SET (Settore di attività)

Nel caso in cui, negli avvisi, non vengano specificate priorità differenti, i punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- Turismo, green o blue economy e risparmio energetico: 2 punti
- Domotica, Meccatronica, Manifattura sostenibile, Salute e benessere: 1 punto

¹² Si ricorda che, nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. UE 651/2014, le imprese possono ricevere aiuti all'assunzione solo nel caso questi determinino un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'assunzione per cui viene richiesto l'aiuto, a meno che il nuovo assunto non sostituisca lavoratori che hanno cessato la propria attività per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa (art. 32 e 33).

- Altri settori: 0 punti

ARE – Area di riferimento

Nel caso gli Avvisi pubblici attuativi della presente linea guida si prefiggano l'obiettivo di favorire l'incremento dei livelli occupazionali in una determinata area, la griglia di valutazione può prevedere l'inserimento dell'indicatore ARE (in alternativa all'indicatore SET). Sarà assegnato punteggio pari a 1 alle assunzioni nell'area di interesse e punteggio pari a 0 alle altre.

Nel caso si rendesse necessario inserire criteri premiali per determinate categorie di destinatari e/o aree territoriali, i singoli Avvisi pubblici attuativi della presente linea guida possono modificare gli indicatori di dettaglio sopra richiamati o le modalità di attribuzione dei punteggi previsti. Il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione sulle proposte di Avviso verifica la rispondenza di griglie di valutazione eventualmente modificate rispetto a quanto riportato nelle presenti linee guida alle disposizioni attuative del POR FSE 2014/20 e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR.

5. LINEE GUIDA PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA IN DE MINIMIS

Art. 1 - Imputazione degli interventi alle priorità di investimento del POR FSE 2014/20

Gli interventi a sostegno della creazione di impresa possono essere finanziati nell'ambito delle seguenti priorità di investimento:

- 8.i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
- 8.v – Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
- 9.i – Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione alla vita attiva, e migliorare l'occupabilità.

Art. 2 - Requisiti dei soggetti che possono presentare domanda

I soggetti che possono presentare domanda di contributo devono avere un'età minima di 18 anni, essere residenti o domiciliati nella regione Marche ed essere nelle condizioni occupazionali specificate negli Avvisi di riferimento (disoccupati e/o lavoratori espulsi da processi produttivi o a rischio di espulsione, ecc.).

Art. 3 - Imprese beneficiarie

Possono essere ammesse a contributo le imprese (anche individuali):

- iscritte alla Camera di Commercio in data successiva a quella di emanazione degli avvisi finalizzati al sostegno alla creazione di impresa;
- aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale (è in ogni caso indispensabile, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 2/2005, che l'impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa nel territorio regionale);
- che soddisfino i criteri di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Reg. UE 651/2014 (PMI);
- di cui siano soci esclusivamente persone fisiche.

Sono ammissibili a finanziamento anche i liberi professionisti che abbiano presentato comunicazione di inizio attività presso un Comune della Regione Marche in data successiva alla pubblicazione dell'Avviso.

Per essere ammissibili al cofinanziamento nell'ambito di avvisi emanati in attuazione della priorità 8.v, nell'ambito della quale il POR prevede l'ammissibilità a finanziamento di interventi di workers buy out, oltre ai requisiti di carattere generale di cui sopra, le imprese devono costituirsi in forma cooperativa e avere una compagine sociale costituita, per una quota superiore al 50%, da dipendenti di una medesima società (target company).

Le imprese ammissibili al cofinanziamento nell'ambito di avvisi emanati in attuazione della priorità 9.i, oltre ai requisiti di carattere generale di cui sopra, devono configurarsi come:

- A. cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8/11/1991, n. 381, iscritte nell'albo delle cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 34/2001;
- B. società nelle quali il 50% dei soci e dei soci lavoratori appartengano a categorie svantaggiate, come definite all'art. 2, comma 4, del Reg. UE 651/2014, o alla categoria di "lavoratori con disabilità", come definita all'art. 2, comma 3, dello stesso Reg. UE 651/2014;
- C. imprese individuali con titolari che rientrino nelle categorie di cui al precedente punto B.

Art. 4 - Imprese escluse dai benefici di cui al presente intervento

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano goduto, in qualità di soci, di benefici analoghi erogati nell'ambito dei POR FESR ed FSE 2014/20;
- b) le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di finanziamento, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso settore di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare;
- c) gli studi professionali i cui titolari abbiano già goduto, in qualità di soci di imprese e di titolari o soci di studi professionali, di benefici analoghi erogati nell'ambito dei POR FESR ed FSE 2014/20;
- d) le imprese operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del "de minimis", di cui all'art. 1, comma 1, del Reg. UE 1407/2014, con l'eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 5 - Finanziamenti concedibili a ciascuna impresa

Ciascuna impresa può accedere, al massimo, a n. 1 (uno) finanziamento (somma forfettaria + aiuti alle assunzioni) e per un importo massimo di 35.000,00 euro.

Art. 6 - Regime di aiuto applicabile

La costituzione di nuove imprese è sostenuta attraverso un contributo erogato in regime "DE MINIMIS" ai sensi del Reg. UE 1407/14. In attuazione di quanto disposto dall'art. 67, comma 2.bis, del Reg. (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, il contributo assume la forma di somma forfettaria (si veda, in proposito, quanto riportato nel precedente allegato 4).

Gli Avvisi pubblici allegano uno schema di dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale il richiedente deve indicare:

- il periodo di decorrenza dell'esercizio finanziario utilizzato per scopi fiscali;
- i contributi percepiti a qualunque titolo in regime DE MINIMIS nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti;
- l'impegno a comunicare gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presentazione della domanda e fino alla data di eventuale concessione dell'aiuto;
- di essere a conoscenza che qualora l'impresa superi l'importo di € 200.000,00 di aiuto "DE MINIMIS" dovrà essere revocato interamente l'aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 3 comma 7 del Reg. UE 1407/14);
- di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di eventuali dichiarazioni mendaci e della conseguente revoca dai benefici concessi nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Gli Avvisi relativi al sostegno alla creazione di impresa possono in ogni caso prevedere finanziamenti in esenzione. In questo caso, tuttavia, non sono ammessi contributi sotto forma di somme forfettarie e il contributo potrà assumere esclusivamente una delle forme previste dall'art. 22 del Reg. (UE) 651/2014.

Art. 7 – Modalità di erogazione della sovvenzione

La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo sarà corrisposta in due tranches:

1. la prima, pari a 15.000 euro, al momento della dichiarazione di avvio attività da parte dell'impresa neo costituita che dovrà dimostrare, oltre all'avvio delle attività, anche la creazione di almeno un posto di lavoro (del titolare o di un socio lavoratore o di un libero professionista o di un dipendente);
2. la seconda, pari al massimo a 20.000 euro, alla chiusura del progetto, commisurata ai posti di lavoro creati, oltre al primo già sostenuto con l'erogazione della somma forfettaria di cui al punto precedente. Saranno considerati "posti di lavoro creati": i contratti di lavoro a tempo indeterminato (compresi i contratti di apprendistato); i contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari a quella prevista negli avvisi; i soci che dimostrino di essere impiegati nell'attività di impresa; i liberi professionisti soci dello studio professionale che svolgono la loro professione nell'ambito dello stesso studio. L'aiuto è pari a 10.000,00 euro nel caso di assunzioni o impegni lavorativi full-time e a tempo indeterminato; è pari a 5.000,00 euro nel caso di assunzioni full-time a tempo determinato. Nel caso di contratti o di

impegno lavorativo part time, il contributo viene proporzionalmente rideterminato. Resta in ogni caso fermo l'importo massimo concedibile (20.000,00 euro) per le assunzioni che saranno effettuate dopo la costituzione della nuova impresa.

Art. 8 – Durata dei progetti

La durata dei progetti è fissata in 12 mesi. I singoli Avvisi pubblici possono prevedere la possibilità di prorogare il termine fissato per la conclusione a seguito di presentazione di richiesta formale e motivata da presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per la conclusione dell'intervento.

Art. 9 - Principio della stabilità delle operazioni

L'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 prevede il rispetto del principio di stabilità. Pertanto, il contributo concesso deve rimanere attribuito all'operazione (progetto) fino ad almeno 3 anni dal completamento della stessa.

Si considera che le imprese non abbiano rispettato l'obbligo di mantenimento dell'investimento se cessano l'attività produttiva o trasferiscono le proprie sedi operative al di fuori dell'area del programma. In questo caso, qualora la cessazione non sia dovuta a fallimento, la prima tranche del contributo concesso viene recuperata pro-quota.

I posti di lavoro creati devono invece essere mantenuti per il periodo di tempo fissati negli avvisi di riferimento. Nel caso questo non avvenga, la seconda tranche del contributo concesso viene recuperata pro-quota. Il vincolo relativo ai posti di lavoro creati si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui i soggetti originariamente occupati siano stati licenziati per giusta causa, si siano dimessi, abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento o abbiano interrotto il proprio contratto di lavoro per invalidità o malattia e siano però stati sostituiti con soggetti aventi caratteristiche analoghe entro 90 giorni.

Art. 10 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari si obbligano a:

- a) aprire una sede operativa specificamente dedicata all'attività imprenditoriale finanziata;
- b) informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato;
- c) comunicare eventuali variazioni progettuali;
- d) produrre una relazione a fine progetto sul grado di conseguimento degli obiettivi esplicitati a progetto;
- e) non superare il limite di cumulo previsto dal regolamento de MINIMIS;
- f) evitare il doppio finanziamento, fermo restando la cumulabilità dei contributi, sul costo del lavoro a fronte del quale viene erogata la seconda tranche di finanziamento prevista nelle presenti linee guida;
- g) rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni secondo quanto previsto all'articolo 9;
- h) assicurare che, nel caso il progetto abbia beneficiato di un contributo nell'ambito della priorità 9.i del POR FSE 2014/20, non si verifichi, nel corso della durata del progetto, una variazione della compagine sociale e/o degli attuatori tale da far venir meno gli iniziali requisiti di accesso al contributo. L'assenza temporanea di tali requisiti è consentita per un periodo massimo di 90 giorni;
- i) dimostrare l'eventuale impiego lavorativo di soggetti autonomi (titolari dell'impresa, soci o dei liberi professionisti) esibendo copia dei versamenti dei contributi obbligatori;
- j) rispettare le norme regolamentari in materia di informazione e pubblicità;
- k) garantire l'invarianza degli elementi che hanno contribuito all'assegnazione dei punteggi in sede di selezione. Il progetto non decade dal beneficio nel caso in cui la variazione del punteggio permanga per un periodo massimo consentito di 90 giorni oppure nel caso in cui, anche se trascorso tale periodo, l'Amministrazione accerti che la variazione del punteggio non determini la fuoriuscita del progetto dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Il punteggio assegnato in sede di selezione non deve comunque scendere, a seguito di eventuali modifiche apportate in itinere al progetto finanziato, al di sotto della soglia minima di 60/100.

Gli Avvisi pubblici allegano lo schema di domanda per la richiesta di finanziamento contenente:

- a) l'elenco degli obblighi che si assume il soggetto richiedente in caso di ammissione al contributo;
- b) lo schema di relazione del progetto d'impresa.

Gli Avvisi attuativi devono contenere l'informazione relativa all'obbligo, per la pubblica amministrazione, di pubblicare l'elenco dei beneficiari e l'importo del contributo concesso.

Art. 11 - Controlli

L'erogazione della prima tranches del contributo sarà subordinata:

- all'esito di un controllo (in loco o telematico), finalizzato a verificare l'esistenza della sede operativa dedicata e la rispondenza dell'attività di impresa alla proposta progettuale;
- all'avvenuta presentazione (ove necessario) della SCIA;
- alla verifica dell'avvenuta iscrizione dell'impresa al registro delle imprese, all'INPS e all'INAIL;
- al possesso, da parte dell'impresa, di una partita IVA;
- alla verifica della creazione di almeno un posto di lavoro (che sarà effettuata con modalità analoghe a quelle previste per i controlli propedeutici all'erogazione della seconda tranches).

L'erogazione della seconda tranches di contributo sarà subordinata:

- al computo del numero di soggetti assunti con contratti a tempo indeterminato e determinato attraverso la verifica delle comunicazioni UNILAV;
- alla verifica degli F24 prodotti dalle imprese beneficiarie in sede di chiusura del progetto da cui siano desumibili i contributi INPS versati per i soggetti non dipendenti (titolari di ditta individuale; soci; liberi professionisti) che si chiede vengano computati al fine di quantificare i posti di lavoro creati.

Gli Avvisi pubblici specificano le sanzioni applicabili nel caso di esiti negativi nei controlli.

Art. 12 - Criteri di selezione dei progetti

Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione e approvazione del progetto di creazione di impresa.

Gli indicatori che formano oggetto della valutazione sono i seguenti:

Criteri approvati dal CDS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Grado di affidabilità del progetto (AFF)	40
Efficacia potenziale (peso 60)	2. Impresa proponente (IMP)	15
	3. Soggetti coinvolti (SOG)	15
	4. Settore di attività (SET)	10
	5. Localizzazione dell'impresa (LOC)	20

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli indicatori

IMP (Impresa proponente)

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia:

- impresa nata da processi di workers buyout -> 3 punti
- cooperativa, società di persone (comprese le società in accomandita), ditta individuale o studio libero professionale singolo o associato -> 2 punti
- società a responsabilità limitata -> 1 punto.
- altro -> 0 punti

I punteggi previsti per il primo item della griglia non sono cumulabili con i successivi.

AFF (Grado di affidabilità del progetto relativo alla creazione di impresa)

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'affidabilità complessiva del progetto e del relativo business plan sulla base della griglia riportata di seguito:

- molto affidabile -> 3 punti;
- affidabile -> 2 punti;
- poco affidabile -> 1 punto;
- non affidabile -> 0 punti.

Il giudizio verrà formulato tenendo conto:

- delle prospettive di mercato o del portafoglio ordini;
- dell'adeguatezza delle professionalità coinvolte rispetto al tipo di attività prevista;
- dell'apporto di capitale proprio;
- dell'esistenza di collegamenti produttivi e/o commerciali con altre imprese;
- della potenzialità competitive;
- del grado di innovazione del progetto.

SOG (Tipo di soggetti coinvolti)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- disoccupati di lunga durata (oltre 2 anni) di genere femminile -> 4 punti
- disoccupati di lunga durata (oltre 2 anni) -> 3 punti
- disoccupati di genere femminile -> 2 punti
- disoccupati -> 1 punto.

SET (Settore di attività)

Nel caso in cui, negli avvisi, non vengano specificate priorità differenti, i punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- Turismo, green o blue economy e risparmio energetico: 2 punti
- Domotica, Meccatronica, Manifattura sostenibile, Salute e benessere: 1 punto
- Altri settori: 0 punti

LOC (Localizzazione)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- impresa localizzata nel cratere o in area di crisi complessa -> 2 punti
- impresa localizzata in altra area -> 1 punto.

Nel caso di specifiche necessità, i singoli Avvisi pubblici attuativi della presente linea guida possono modificare gli indicatori di dettaglio sopra richiamati o le modalità di attribuzione dei punteggi previsti. Il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione sulle proposte di Avviso verifica la rispondenza delle griglie di valutazione eventualmente modificate rispetto a quanto riportato nelle presenti linee guida alle disposizioni attuative del POR FSE 2014/20 e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR.

Art. 14 - Pubblicità, informazione e loghi

Le imprese beneficiarie devono esporre il logo FSE e della UE fuori della sede legale o operativa in cui ha sede l'attività d'impresa, in conformità alla normativa comunitaria vigente.

Art. 15 - Centri per l'impiego l'Orientamento e la Formazione

I Centri per l'Impiego assicurano la consulenza informativa, ai potenziali interessati, sulle modalità previste per la concessione dei contributi inerenti la costituzione di una nuova impresa.

Art. 16 - Corsi collettivi propedeutici e in itinere di accompagnamento

I Centri per l'Impiego possono organizzare anche attività di formazione collettiva rivolta ai soggetti che beneficiano del finanziamento al fine di sostenere attivamente l'iniziativa imprenditoriale.

Art. 16 – ITI Urbani e Aree Interne

Gli ITI urbani e le Aree Interne che abbiano presentato una strategia ammessa al cofinanziamento dei POR FESR ed FSE 2014/20 della Regione Marche e che abbiano previsto, all'interno delle stesse strategie, interventi a sostegno della creazione di impresa possono incrementare, con le risorse loro dedicate, gli stanziamenti allocati sugli Avvisi regionali che verranno emanati in attuazione delle presenti linee guida. Le imprese di nuova costituzione che prevedano di localizzarsi all'interno delle loro aree di competenza saranno finanziate, se ammesse, a valere sulla loro dotazione finanziaria fino a concorrenza della stessa. Nel caso i progetti ammissibili superino le risorse stanziare dai singoli ITI e dalle singole Aree interne, gli stessi progetti saranno eventualmente finanziati, se utilmente collocati in graduatoria, con le risorse stanziare a livello regionale. Le risorse degli ITI o delle Aree interne eventualmente non utilizzate saranno invece disimpegnate e riutilizzate dalla Regione per l'attuazione di altri interventi ammissibili nell'ambito delle priorità di investimento di provenienza.

6. LINEE GUIDA RELATIVE ALLE BORSE LAVORO E DI RICERCA

Art. 1 – Definizioni

L'attivazione di borse lavoro prefigura l'erogazione di un'indennità a disoccupati in possesso di un diploma di scuola secondaria o di un diploma di laurea a fronte della realizzazione di un'esperienza lavorativa, di durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, finalizzata ad incrementare le loro esperienze professionali e la loro occupabilità.

Le borse di ricerca prefigurano, invece, l'erogazione di un'indennità a favore di disoccupati altamente scolarizzati (laurea, anche triennale, o post-laurea) che si candidino a realizzare un progetto di ricerca, della durata di 12 mesi, presso un'unità produttiva locale. Anche in questo caso, l'obiettivo perseguito è soprattutto quello di incrementare l'occupabilità dei destinatari. A tale tipologia di intervento possono, tuttavia, essere associati effetti indiretti che, a seconda delle modalità attuative prescelte, possono impattare anche sulla capacità competitiva del sistema produttivo locale; sull'intensità dei rapporti tra Università e mondo produttivo; sulla capacità innovativa dell'industria manifatturiera; ecc.

Gli Avvisi attuativi delle presenti linee guida possono prevedere l'ammissibilità a finanziamento di entrambe le tipologie di borse o di una sola delle due e possono prevedere, nel caso delle borse lavoro, l'erogazione ai borsisti di ore di formazione su tematiche attinenti l'orientamento, i contratti di lavoro e la sicurezza. L'azione formativa dovrà avere una durata minima di 15 ore e massima di 36 ore e sarà erogata dai Servizi territoriali per la formazione.

Art. 2 - Imputazione degli interventi alle priorità di investimento del POR FSE 2014/20

Le borse lavoro e le borse di ricerca possono essere erogate nell'ambito delle seguenti priorità di investimento:

- 8.i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
- 8.ii – Integrazione nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani
- 8.iv – Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione delle parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore
- 9.i – Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione alla vita attiva, e migliorare l'occupabilità.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti di carattere generale:

- Essere residenti o domiciliati nella regione Marche (gli Avvisi attuativi della presente linea guida stabiliscono i mesi di residenza/domicilio minimi richiesti per accedere al finanziamento);
- Essere disoccupati (lo stato di disoccupazione deve permanere per tutta la durata della borsa);
- Non essere percettori di alcun ammortizzatore sociale (tale condizione deve permanere per tutta la durata della borsa);
- Essere in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria (nel caso delle borse lavoro) o di una laurea almeno triennale (nel caso delle borse di ricerca);
- Non aver avuto, nei quattro anni antecedenti la presentazione della domanda, rapporti di lavoro con i soggetti ospitanti;

- Non avere rapporti di parentela con le persone fisiche proprietarie, titolari o socie del soggetto ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis del c.c., come introdotto dalla L. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia.

Ai requisiti di ammissibilità di carattere generale si aggiungono quelli necessari per accedere ai finanziamenti previsti nelle priorità di investimento del POR 8.ii, 8.iv e 9.i.

Nell'ambito della priorità 8.ii, indipendentemente dal genere, dalla cittadinanza e dalla eventuale appartenenza a categorie svantaggiate, le borse possono essere concesse solo a destinatari che, al momento della domanda, non abbiano compiuto 30 anni di età;

Nell'ambito della priorità 8.iv, indipendentemente dalla classe di età, dalla cittadinanza e dalla eventuale appartenenza a categorie svantaggiate, le borse possono essere concesse solo a disoccupati di genere femminile.

Nell'ambito della priorità 9.i, indipendentemente dal genere, dalla classe di età e dalla cittadinanza, le borse possono essere concesse solo a destinatari appartenenti a categorie svantaggiate o molto svantaggiate e a soggetti con disabilità (si veda il box che segue).

Definizione di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità ai sensi del Reg. UE 651/2014

Soggetti svantaggiati

Soggetti che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
Soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni;
Soggetti in possesso del solo titolo di scuola secondaria inferiore;
Soggetti che abbiano completato il proprio percorso di istruzione/formazione da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
Soggetti che abbiano superato i 50 anni di età;
Soggetti adulti che vivano soli con una o più persone a carico;
Soggetti appartenenti a minoranze etniche.

Soggetti molto svantaggiati

Soggetti privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
Soggetti privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni o appartengano ad una minoranza etnica.

Soggetti con disabilità

Chiunque sia riconosciuto come soggetto con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale o presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali.

Gli Avvisi attuativi delle presenti linee guida, pur nel rispetto delle tipologie di destinatari ammissibili a finanziamento nelle diverse priorità di investimento, possono definire, sulla base degli obiettivi di policy perseguiti, target di riferimento più circoscritti, eventualmente anche tenendo conto della condizione economica delle famiglie di appartenenza (Indicatore ISEE).

Art. 4 – Soggetti ospitanti

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 2/2005, le esperienze lavorative (nel caso delle borse lavoro) e i progetti di ricerca (nel caso delle borse di ricerca) possono essere realizzati presso studi professionali o imprese o associazioni e organizzazioni senza fine di lucro che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale.

Le borse di lavoro destinate a soggetti disabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 3 della L.R. 2/2005, possono essere realizzate anche presso datori di lavoro pubblici.

Le borse di lavoro e di ricerca non configurano alcun rapporto di lavoro con i soggetti ospitanti.

Questi ultimi, tuttavia, devono:

- Essere in regola con l'applicazione del CCNL;
- Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
- Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla L. 68/1999 e s.m.

Gli Avvisi pubblici attuativi delle presenti linee guida fissano il numero massimo di borsisti che possono essere contemporaneamente ospitati presso la stessa struttura.

Art. 5 – Indennità

L'indennità da erogare ai borsisti è fissata negli Avvisi pubblici attuativi delle presenti linee guida nel rispetto degli importi massimi di seguito indicati:

- 800,00 euro mensili nel caso delle borse di ricerca;
- 700,00 euro mensili nel caso delle borse lavoro.

I suddetti importi sono al lordo di eventuali imposte o trattenute dovute per legge, ma al netto dell'IRAP. I costi delle polizze RC e delle polizze che coprono il rischio infortuni sono a carico dei soggetti ospitanti.

Art. 6 – Presentazione dei progetti

I potenziali destinatari che si candidano a realizzare un'esperienza lavorativa o un progetto di ricerca devono presentare domanda di finanziamento attraverso l'applicativo Siform rispettando le indicazioni di dettaglio che saranno contenute negli Avvisi.

Agli Avvisi attuativi delle presenti linee guida deve essere allegato un facsimile per la presentazione del progetto di borsa lavoro o di borsa di ricerca.

Il progetto deve esplicitare:

- il tipo di attività prevista;
- l'orario di presenza settimanale presso il soggetto ospitante che deve essere compreso tra un minimo di 20 ore e un massimo pari all'orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicabile o, in sua assenza, dagli accordi tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il progetto deve inoltre contenere una sezione anagrafica contenente tutte le informazioni di cui alla "Scheda di iscrizione agli interventi" predisposta dall'AdG per reperire le informazioni necessarie a raccogliere i dati di monitoraggio di cui all'Allegato I al Reg. UE 1304/2013.

Al progetto va allegata una convenzione tra soggetto richiedente e soggetto ospitante, anch'essa redatta sulla base di appositi facsimile allegati agli Avvisi.

Nel caso gli Avvisi attuativi delle presenti linee guida prevedano anche l'erogazione, ai destinatari, di ore di formazione, la convenzione con i soggetti ospitanti deve contenere l'impegno di questi ultimi a consentire ai borsisti la partecipazione ai momenti formativi previsti.

Art. 7 - Criteri di selezione dei progetti

La valutazione dei progetti viene effettuata, su ciascuna domanda di borsa, attraverso la griglia e con le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli indicatori riportate di seguito.

Criteri approvati dal CdS	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Giudizio sull'attività prevista (ATT)	40
Efficacia potenziale (peso 60)	2. Genere dei destinatari (GEN)	10
	3. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	50

I singoli indicatori saranno valorizzati con le modalità di seguito indicate.

ATT (Giudizio sull'attività prevista)

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'attività prevista e sulla congruenza della stessa con il curriculum del candidato sulla base della seguente griglia:

- giudizio ottimo -> 5 punti;
- giudizio molto buono -> 4 punti;
- giudizio buono -> 3 punti;
- giudizio discreto -> 2 punti;
- giudizio sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

Qualora le borse lavoro siano concepite come strumento utile a completare percorsi di inserimento occupazionale rivolti a determinate categorie di utenza e successive alla partecipazione degli stessi destinatari a precedenti azioni formative, gli Avvisi potrebbero disciplinare le modalità di attribuzione dei punteggi all'indicatore ATT in modo da garantire l'attribuzione del punteggio massimo solo ai potenziali destinatari che abbiano precedentemente partecipato ad un percorso formativo o ad altra misura di politica attiva cofinanziata dal FSE.

GEN (Genere dei destinatari)

Verrà assegnato punteggio pari a 2 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 1 nel caso di destinatari di genere maschile.

COP (Condizione occupazionale dei destinatari)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi -> 4 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi -> 3 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da 6 a 12 mesi -> 2 punti;
- soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi -> 1 punto.

Nel caso si rendesse necessario inserire criteri premiali per determinate categorie di destinatari e/o aree territoriali, i singoli Avvisi pubblici attuativi della presente linea guida possono modificare gli indicatori di dettaglio sopra richiamati o le modalità di attribuzione dei punteggi previsti. Il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione sulle proposte di Avviso verifica la rispondenza delle griglie di valutazione eventualmente modificate alle disposizioni attuative del POR FSE 2014/20 e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR.

Art. 8 - Controlli e revoche del contributo

Gli Avvisi pubblici attuativi delle presenti linee guida esplicitano le modalità con cui è previsto vengano effettuati i controlli di primo livello e le penalità da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito negli stessi Avvisi.

7. INFORMAZIONI REGIMI D'AIUTO (DA TRASMETTERE ALL'ADG)

1. "DE MINIMIS" (Reg. UE 1407/2013)

Titolo Intervento	Estremi identificativi dell'atto con cui è stato pubblicato l'avviso	Importo stanziato	Estremi identificativi degli atti di impegno	Estremi identificativi degli atti di liquidazione

Il titolo dell'intervento, gli estremi identificativi dell'atto con cui è stato pubblicato l'avviso e l'importo stanziato devono essere comunicati all'AdG entro 30 giorni dall'adozione dell'atto medesimo.

Le altre informazioni vanno comunicate all'AdG a cadenza semestrale (30 maggio e 30 novembre), anche nel caso in cui non siano stati ancora assunti impegni o effettuate liquidazioni. Qualora, però, la Commissione dovesse richiedere all'AdG informazioni in merito ai regimi d'aiuto attivati, le strutture coinvolte nella gestione delle risorse FSE devono trasmettere il presente allegato entro 10 giorni dalla data in cui la stessa richiesta viene loro comunicata dall'AdG.

2. ESENZIONE (Reg. UE 651/2014)

Nel caso gli avvisi prevedano finanziamenti in esenzione, le strutture coinvolte nella gestione delle risorse FSE devono trasmettere all'AdG l'allegato II al Reg. UE 651/2014 entro 30 giorni dall'adozione dell'atto medesimo.

Gli estremi identificativi dei relativi atti di impegno e liquidazione devono essere trasmessi all'AdG a cadenza semestrale (30 maggio e 30 novembre), anche nel caso in cui impegni e liquidazioni siano ancora pari a zero. Qualora, però, la Commissione dovesse richiedere all'AdG informazioni in merito ai regimi d'aiuto attivati, le strutture coinvolte nella gestione delle risorse FSE devono trasmettere le suddette informazioni entro 10 giorni dalla data in cui la stessa richiesta viene loro comunicata dall'AdG.

8. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA' DELLA GESTIONE

L'AdG può richiedere alle SA la predisposizione della dichiarazione che segue.

Io sottoscritto (*nome e cognome*), responsabile della (*denominazione della PF regionale*), per il POR FSE 2014/20, Codice CCI 2014IT05SFOP008, sulla base del mio personale giudizio nonché delle informazioni di cui dispongo e degli esiti dei controlli di primo livello effettuati sugli interventi implementati dalla struttura che dirigo, per il periodo contabile conclusosi il 30 giugno ... (*anno*), e considerati i miei obblighi a norma di quanto disposto dalla Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20,

DICHIARO CHE:

- le informazioni nei conti sono correttamente presentate, complete e accurate ai sensi dell'art. 137 (1) del RDC;
- le spese di competenza della struttura che rappresento registrate nei conti sono state sostenute per gli scopi previsti e in conformità al principio di una sana gestione finanziaria;
- (eventuale) le spese la cui legittimità/regolarità è oggetto di valutazioni in corso sono state escluse dai conti, in attesa della conclusione delle stesse valutazioni;
- i dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e allo stato di avanzamento del programma operativo sono affidabili;
- sono in atto efficaci e proporzionate misure antifrode che tengono conto dei rischi individuati;
- non esistono informazioni riservate relative all'attuazione del programma operativo che potrebbero essere pregiudizievoli per la reputazione della politica di coesione.

Data

Firma

9. OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATE

Già nel periodo di programmazione 2007/13, i regolamenti comunitari hanno introdotto la possibilità di finanziare gli interventi ammissibili al FSE attraverso l'utilizzo di costi standard.

Il Reg. UE 1303/2013 (regolamento generale della programmazione 2014/20) e il Reg. UE 1304/2013 (regolamento FSE 2014/20) nonché, a seguire, il Regolamento c.d. "omnibus" ribadiscono ed estendono la possibilità di utilizzare, nel finanziamento dei progetti, opzioni di costo semplificate (costi standard, somme forfettarie, ecc.) e ne impongono l'utilizzo nel caso di progetti finanziati con contributi pubblici inferiori a 100 mila euro.

Di seguito sono riepilogate le opzioni di costo semplificate attualmente utilizzate nell'ambito del POR FSE Marche 2014/20 per il finanziamento di diverse tipologie di progetto.

Si precisa che, alle OSC richiamate di seguito, si aggiungono esclusivamente le UCS per il finanziamento dei percorsi ITS di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 e che i costi standard utilizzati a livello regionale per il finanziamento degli altri percorsi formativi ammissibili al cofinanziamento del POR FSE sono più dettagliatamente descritti nel Manuale per la Formazione e le Politiche Attive del Lavoro, approvato, da ultimo, con DGR n. 19/2020.

9.1 OSC per i progetti di potenziamento dei cpi e degli ats

Le disposizioni regolamentari riferite al 2014/20:

1. impongono alle Autorità di Gestione dei POR l'onere di individuare i costi standard in base ad un metodo di calcolo "giusto, equo e verificabile" (art. 67.5a del Reg. UE 1303/2013);
2. dispongono che un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili possa essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile (art. 14 comma 2 del Reg. UE 1304/2013 e s.m.i.).

In considerazione di quanto sopra, l'AdG del POR FSE, ha approvato progetti di potenziamento dei Centri pubblici per l'impiego con la formula "staff+40%" prevedendo, in analogia con quanto disposto con la DGR n. 1450/2009, un costo orario standard di 18 euro.

La stessa AdG, con Decreto n. 176/2016, ha fissato un identico parametro di costo orario per quantificare il "costo diretto del personale" di cui all'art. 14 del Reg. UE 1304/2013 da utilizzare per la rendicontazione dei progetti da finanziare nell'ambito della priorità 9.iv del POR per i progetti di potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali.

Si fa presente che il suddetto parametro di costo, già individuato con la DGR n. 1450/2009, può essere confermato per la programmazione 2014/20 pur derivando da diverse modalità di calcolo.

Al riguardo, si precisa, che il parametro di costo utilizzato per le due diverse tipologie di intervento è identico perché agli operatori impiegati presso gli Ambiti territoriali si applica lo stesso CCNL applicato agli operatori dei Centri pubblici per l'Impiego e in considerazione del fatto che in entrambe le tipologie di progetto vengono prioritariamente impiegati funzionari inquadrati nelle categorie C1 e D1.

Premesso quanto sopra, si precisa che il parametro di costo in questione è stato individuato calcolando il costo annuo lordo medio, dividendo lo stesso, come previsto dalla vigenti disposizioni regolamentari (art. 68 del Reg. UE 1303/2013), per 1720 ore (si veda lo schema riportato di seguito) e arrotondando il risultato all'unità superiore.

Computo del costo orario medio

Categoria	Totale costo annuo lordo a tempo indeterminato dall'1.1.2014 (esclusa INAIL)
c1	29.430,44
d1	32.054,05
totale	61.484,49
Costo annuo medio	30.742,25
costo orario (costo annuo medio/1720)	17,87

L'arrotondamento del costo orario così individuato all'unità superiore è dovuto al fatto che l'analisi è stata condotta facendo esclusivo riferimento alle categorie contrattuali e non anche ai diversi livelli economici possibili all'interno delle singole categorie.

Il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori degli Enti locali potrà determinare la necessità di aggiornare il costo standard così determinato.

Si precisa anche che il Reg. UE 1303/2013, all'art. 67, comma 4, prevede che, nel caso i beneficiari ricorrano ad un appalto, le opzioni di costo semplificate possano essere applicate solo se sono rispettate due condizioni:

- l'operazione finanziata dal POR FSE non è attuata esclusivamente tramite appalto;
- gli appalti riguardano solo "determinate categorie di costi".

In merito, la nota EGESIF_14-0017, al punto 1.6.2, precisa che l'operazione non si intende realizzata "esclusivamente tramite appalto" nel caso in cui il beneficiario mantenga "il pieno controllo della gestione e della realizzazione del progetto" e che tra le categorie di costo che possono essere sostenute tramite appalto rientrano quelle per le risorse umane esterne.

Conseguentemente, il parametro di costo ora/servizio di 18 euro può essere correttamente utilizzato anche per la remunerazione al beneficiario delle spese sostenute per il personale non dipendente o non direttamente contrattualizzato.

Si sottolinea anche che la stessa nota EGESIF_14-0017, sempre al paragrafo 1.6.2, ma nella sezione dedicata ai finanziamenti a tassi forfettari:

- individua i casi in cui non è necessario porre in essere "misure di mitigazione", ovvero misure finalizzate ad evitare che l'applicazione di un tasso forfettario determini un eccesso di finanziamento a favore del beneficiario (art. 68, comma b, del Reg. UE 1303/2013 e art. 14, comma 2, del Reg. UE 1304/2013);
- fornisce esempi di possibili misure di mitigazione e, tra queste, quella che prevede l'applicazione del tasso forfettario ai soli costi dei progetti non legati agli appalti;
- pone in capo all'AdG la scelta di escludere o meno i servizi dati in appalto dalle categorie di costo cui applicare un tasso forfettario per la quantificazione degli altri costi (o dei costi indiretti).

Si ricorda che nel finanziamento dei progetti di potenziamento dei Centri pubblici per l'impiego e degli Ambiti territoriali sociali è previsto il ricorso alle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del Reg. UE 1304/2013 (costo del personale + 40% dello stesso per la remunerazione di tutti gli altri costi), ovvero ad uno dei due casi per i quali, secondo la nota EGESIF, non è necessario porre in essere "misure di mitigazione".

Pertanto, l'amministrazione non è tenuta, per definizione, ad apportare correttivi alle modalità di finanziamento previste e quindi a ridurre il tasso forfettario o ad applicare lo stesso solo sul costo del personale dipendente o direttamente contrattualizzato.

Vale in ogni caso la pena ribadire che:

1. il costo sostenuto dai CIOF e dagli Ambiti per eventuali servizi affidati in appalto non può in alcun modo incidere sul costo complessivo del progetto perché è previsto che tutte le ore di servizio rese (indipendentemente dalla natura interna o esterna delle risorse umane impiegate) vengano valorizzate con un costo unitario di 18 euro, individuato a partire dal costo del personale dipendente e peraltro inferiore a quello sostenuto per le risorse umane esterne;
2. Con riferimento ai singoli appalti, l'applicazione delle modalità di finanziamento previste non porterà al rimborso dei costi complessivamente sostenuti dagli Ambiti, ma solo al rimborso, per un importo orario pre-definito, delle ore di servizio acquisite.

In considerazione di tutto quanto sopra, il costo cui applicare il tasso forfettario del 40% per la remunerazione di tutte le altre spese sostenute per la realizzazione dei progetti presentati dai CIOF e dagli Ambiti è dato dalle ore di servizio prestate (da personale dipendente e/o direttamente contrattualizzato e/o dipendente di società aggiudicatrici di appalti) * 18,00 €.

Si rammenta, in ogni caso, che tutte le ore prestate devono figurare negli appositi time-sheets e che, al fine di evitare problematiche in sede di controlli di I o di II livello, è opportuno che le società aggiudicatrici di appalti riportino le ore di servizio prestate nelle fatture che emetteranno agli Ambiti.

In alternativa a quanto sopra, è comunque ammessa la possibilità di applicare la formula "staff+40%" sulla base dei costi salariali effettivamente sostenuti, anziché attraverso l'utilizzo di un costo orario medio e la compilazione di time-sheets.

Si sottolinea infine che, essendo prevista da disposizioni regolamentari, la formula "staff+40%" potrebbe essere utilizzata anche per il finanziamento di eventuali progetti analoghi a quelli sopra richiamati e che, in linea con quanto disposto a livello regolamentare, risultano ammissibili anche rimborsi forfettari inferiori al 40% del costo del lavoro.

9.2 Contributo a somma forfettaria per il sostegno alla creazione di impresa

PREMESSA

A causa delle modifiche apportate al regolamento generale della programmazione 2014/20 (Reg. UE 1303/2013) con l'approvazione "regolamento omnibus" (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046), il contributo alla creazione di impresa, nel caso di finanziamenti in "de minimis", non può più essere erogato a costi reali a meno che il contributo pubblico non superi l'importo di 100 mila euro. L'art. 67 del regolamento generale, così come emendato dal regolamento omnibus, dispone infatti che nel caso di contributi inferiori a 100 mila euro, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile assumano tutte la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari anche nel caso di aiuti in "de minimis".

DETERMINAZIONE DELLE NUOVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI RELATIVI ALLA CREAZIONE DI IMPRESA

Dato quanto riportato in premessa, l'AdG del POR FSE ha valutato l'applicabilità delle diverse opzioni di costo semplificate previste dal regolamento e optato per la scelta di erogare i finanziamenti alla creazione di impresa utilizzando somme forfettarie. Ciò in quanto:

- risulta al momento impossibile individuare costi standard per il finanziamento di progetti che possono prevedere, al loro interno, un range molto variegato di spese;
- l'utilizzo dei tassi forfettari non si tradurrebbe, come invece auspicato dalla Commissione con l'introduzione delle opzioni di costo semplificate, in una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari che sarebbero comunque obbligati a presentare documenti giustificativi di spesa per la parte di contributo a costo reale.

Viceversa, l'opzione della somma forfettaria riduce l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, snellisce le procedure a carico della pubblica amministrazione ed è individuabile sulla base dell'analisi dei progetti relativi alla creazione di nuova impresa finanziati nel corso degli ultimi anni.

In linea con quanto disposto dall'art. 67.5 del Reg. UE 1303/2013, quindi, il metodo utilizzato per individuare la somma forfettaria da usare nel sostegno alla creazione di impresa è basato su dati storici e risponde ai criteri richiesti di giustizia, equità e verificabilità.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo della somma forfettaria in questione è stato individuato analizzando i progetti di creazione di impresa, finanziati a valere su avvisi emanati a livello regionale nel corso delle programmazioni FSE 2007/13 e 2014/20, per i quali sia stato presentato un rendiconto finale di spesa.

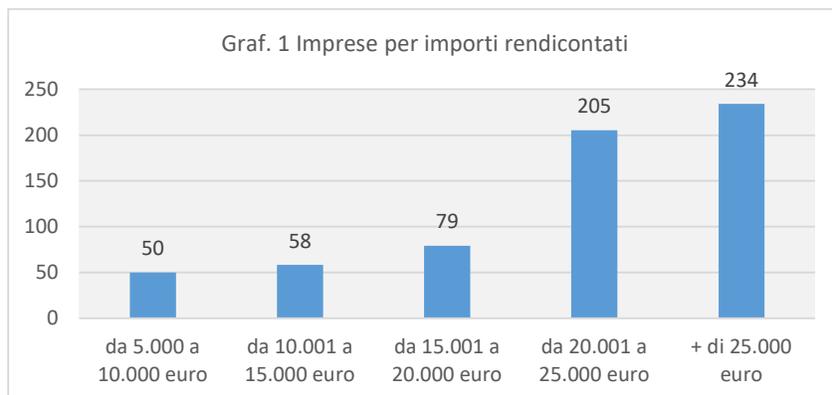
Si tratta, complessivamente, di 626 progetti cui è stato accordato un finanziamento pari, nel complesso, a 13,2 milioni di euro e che hanno cumulativamente prodotto la creazione di 1.568 nuovi posti di lavoro.

Il finanziamento medio che, analizzato sui rendiconti approvati equivale alla spesa correttamente documentata dai beneficiari, è pari a 21.114,00 euro.

Dall'analisi dei dati è anche emerso che la spesa mediana rendicontata per ogni nuovo posto di lavoro creato è pari a 8.333,33 euro. In considerazione di ciò e ipotizzando di obbligare le imprese beneficiarie a dimostrare l'avvio delle attività di impresa e l'esistenza di una sede operativa specificamente destinata all'impresa creata, l'AdG ha ritenuto opportuno individuare in 15.000,00 euro la somma forfettaria da erogare alle imprese beneficiarie con un unico dipendente o un unico socio lavoratore o un unico titolare (cioè alle imprese avviate che abbiano creato almeno un posto di lavoro).

In aggiunta a quanto appena specificato, va considerato che, a fronte di una spesa rendicontata media di 21 mila euro, il valore mediano dei rendiconti (cioè il valore intorno al quale si colloca la maggioranza dei

rendiconti presentati) è di poco inferiore a 25 mila euro e questo, ovviamente, a causa del fatto che oltre il 70% delle imprese finanziate ha ottenuto contributi superiori ai 20 mila euro.



Fonte: ns. elaborazioni dati Siform (monitoraggio FSE)

Pertanto, per non penalizzare i progetti di impresa più strutturati e destinati alla creazione di unità produttive di dimensioni maggiori delle semplici imprese uninominali o con un solo addetto, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità che gli avvisi che verranno emanati a sostegno della creazione di impresa dispongano l'erogazione di ulteriori contributi commisurati ai posti di lavoro creati, fino ad un contributo massimo (somma forfettaria + aiuti alle assunzioni – si veda, in proposito, il paragrafo che segue) di 35 mila euro.

9.3 Contributi a somma forfettaria per gli aiuti alle assunzioni e alle stabilizzazioni

Le innovazioni introdotte con il regolamento Omnibus impongono, anche nel caso degli aiuti alle assunzioni o alle stabilizzazioni erogati in “de minimis”, l'obbligo di concedere i contributi (nel caso di importi inferiori ai 100 mila euro) facendo ricorso ad una delle opzioni di costo semplificate di cui all'art. 67 (costi unitari, tassi forfettari o somme forfettarie).

Tra quelle possibili, l'opzione della “somma forfettaria” è quella che meglio si presta ad essere utilizzata nel caso degli aiuti in questione.

Come le altre opzioni di costo semplificate di cui all'art. 67, anche l'entità della somma forfettaria deve essere dimostrata “attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari”. Nel caso in questione, tuttavia, non appare corretto fare riferimento a dati storici o statistici in quanto questi ultimi restituirebbero esclusivamente informazioni in merito all'entità degli importi che nelle diverse fasi della congiuntura economica (e quindi della domanda di lavoro) o per le diverse aree territoriali, per i diversi settori o per le diverse tipologie di lavoratori, ecc. si è *deciso di erogare* per stimolare l'inserimento a tempo indeterminato di disoccupati o lavoratori precari, cioè informazioni relative alle *scelte di policy* adottate nei diversi contesti o per i diversi possibili target. Similmente, appare impossibile fare ricorso “alle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari” che non costituiscono un universo di possibile riferimento per la determinazione della somma in esame.

Si è pertanto deciso di tenere conto dei limiti fissati dal regolamento di esenzione (Reg. UE 651/2014) all'intensità di aiuto prevista per gli incentivi all'assunzione (50% del costo salariale relativo ai 12 mesi successivi all'assunzione) di soggetti svantaggiati, dato che il concetto di “svantaggio” cui si fa riferimento

nello stesso regolamento è sufficientemente ampio e che comunque non esiste un altro possibile contributo di riferimento.

Si è inoltre considerato il fatto che, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili (2017), la mediana della retribuzione lorda per ora retribuita dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato è pari, nel centro Italia, a 11,69 euro (con valori differenziati per settori di attività che oscillano nella forchetta: 9,70 euro per le attività di noleggio e le agenzie di viaggio e 23,54 euro per il settore delle attività finanziarie e assicurative).

Nell'ipotesi di orari settimanali pari a 38 ore, il dato di cui sopra si traduce in una retribuzione lorda annua minima di 23.099,44 euro (11,69 euro/ora * 38 ore settimanali * 52 settimane).

Pertanto, arrotondando prudenzialmente per difetto il risultato del calcolo effettuato, la somma forfettaria utilizzabile nel caso degli aiuti alle assunzioni o alle stabilizzazioni è pari a 10.000,00 euro (un importo leggermente inferiore al 50% del costo del lavoro mediano ricavato attraverso i calcoli esposti sopra).

La somma forfettaria così individuata potrà essere erogata a fronte di assunzioni di disoccupati (indipendentemente dalla durata della disoccupazione) con contratti a tempo indeterminato full time o di stabilizzazioni di lavoratori precari (sempre con contratti a tempo indeterminato full time) e dovrà essere riparametrata nel caso di contratti part time. Potrà essere utilizzata, inoltre, anche nel caso di avvisi finalizzati a favorire il mantenimento di posti di lavoro già esistenti, nonché riparametrata in senso temporale nel caso gli avvisi in questione facciano riferimento a periodi di tempo inferiori all'anno.

Nel caso degli avvisi finalizzati a creare nuovi posti di lavoro o a stabilizzare i lavoratori precari, è facoltà delle strutture regionali competenti per materia inserire un eventuale vincolo di permanenza in servizio superiore all'anno, ma il suddetto vincolo non è obbligatorio perché il contributo previsto dal regolamento di esenzione è calcolato sui costi salariali di una sola annualità.

Nel caso venga fissato un vincolo temporale di permanenza in servizio superiore all'anno per le assunzioni a tempo indeterminato, gli avvisi possono prevedere anche l'erogazione di contributi per assunzioni a tempo determinato (per minimo 12 mesi). In questo caso, l'intensità del contributo deve essere riparametrata, rispetto a quello spettante nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, tenendo conto del limite temporale fissato (es: contributo di 10.000,00 euro per assunzioni a tempo indeterminato con vincolo di permanenza in servizio di almeno 2 anni -> contributo di 5.000,00 euro per assunzioni a tempo determinato per 12 mesi).

Si ricorda che nel caso di aiuti erogati in esenzione, il contributo dovrà essere quantificato verificando il costo salariale effettivo (così come definito dall'art. 2 del Reg. UE 651/2014).

Nel caso di finanziamenti in "de minimis", invece, l'erogazione del contributo è esclusivamente subordinata alla verifica dell'avvenuta assunzione o stabilizzazione di soggetti in possesso delle caratteristiche specificate negli avvisi di riferimento.

L'importo della somma forfettaria così determinato potrà essere rivisto nel caso si registrino variazioni consistenti dei dati ISTAT utilizzati per la stima.

9.4 Opzioni di costo semplificate utilizzate per il finanziamento delle attività formative

Il ricorso alle "tabelle standard di costi unitari" di cui all'art. 67, comma 1, lettera "b" del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. per la gestione delle attività formative finanziate nell'ambito del POR FSE 2014/2020 è disciplinato dal "Manuale a costi standard – MACS" (DGR n. 19/2020, all. "I"). Nel presente allegato

vengono messi in evidenza gli aspetti principali della metodologia che è alla base di tale disciplina e gli *step* fondamentali che hanno portato alla sua definizione.

Il Costo Ora Allievo (COA) è il parametro fondamentale da cui dipendono tutti i costi delle attività formative applicati nella Regione Marche. Ad ogni tipologia di attività formativa è associato un COA, ottenuto a seguito di un'approfondita analisi dei dati "storico/statistici" a disposizione dell'amministrazione regionale (*riferiti principalmente ai progetti certificati durante il periodo di programmazione 2000/2006*), attraverso l'utilizzo di un metodo di calcolo "giusto, equo e verificabile" coerente con quanto disposto all'art. 67, comma 5, lettera "a" del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.. Dati di partenza, calcoli effettuati e successive integrazioni/aggiornamenti sono esplicitati nei documenti di seguito elencati: *"I costi delle attività FSE" (Rif.: nota ID:3738568 del 15.10.2010)*; DGR n. 192/2008; DGR n. 1450/2009; DGR n. 2110/2009; DDS n. 236/S06/2010; DGR n. 802/2012; DDPF n. 178/POC/2012; DDPF n. 52/POC/2016; DDPF n. 141/POC/2016; DGR n. 1280/2016; DDPF n. 176/POC/2016; DGR n. 922/2019; DGR n. 19/2020.

Nella tabella riportata in calce al presente allegato viene ricostruita l'evoluzione "storica" dei COA delle varie tipologie di attività formative. I valori del COA attualmente vigenti sono quelli definiti al par. 1.8.1 del MACS (*ultima colonna della tabella*). I COA vengono aggiornati, di norma, ogni tre anni. I futuri aggiornamenti verranno effettuati sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo FOI (*Fonte: ISTAT – istat.it*) con arrotondamento aritmetico secondo intervalli di € 0,50, salvo diversamente disposto con provvedimento motivato dall'AdG del POR FSE.

Il valore del COA corrisponde – per la tipologia di attività formativa cui fa riferimento – al costo associato a ogni singola ora di formazione fruita da ciascuno dei partecipanti. In ogni Avviso pubblico viene indicato qual è il COA specifico di riferimento e a partire da questo vengono ricavati tutti gli altri parametri da inserire nell'"Atto di adesione" e da utilizzare per la "determinazione finale della sovvenzione" (*costo teorico complessivo massimo del corso; UCS ora/corso; UCS ora/allievo*).

ESEMPIO

Il costo di un corso che preveda un COA di € 9,50, una classe di 15 allievi e una durata di 100 ore si ottiene attraverso il seguente calcolo: $9,50 \times 15 \times 100 = € 14.250,00$. Si tratta del costo teorico complessivo massimo del corso che, nel caso in cui tutte le ore di formazione vengano realizzate e tutti gli allievi risultino sempre presenti (*e non ricorrano eventuali decurtazioni forfettarie previste dal MACS*) equivale alla sovvenzione finale da corrispondere al Soggetto attuatore.

La "determinazione finale della sovvenzione" da assegnare al Soggetto attuatore viene effettuata – a seguito di apposita verifica amministrativa, in linea con quanto disposto dal par. 2.2.2.1 del MACS – sulla base della seguente formula:

$$\text{Sovvenzione finale} = \text{[(ore di corso validamente realizzate) x (UCS ora/corso)]} + \text{[(ore di frequenza valide dei singoli allievi) x (UCS ora/allievo)]}$$

Il calcolo si basa su due "Unità di costo standard (UCS)": l'UCS ora/corso e l'UCS ora/allievo. Entrambe le UCS vengono ricavate a partire dal COA assegnato all'attività formativa di riferimento. In particolare:

- $\text{UCS ora/corso} = \{[(\text{COA}) \times (\text{ore di corso inserite nell'Atto di Adesione}) \times (\text{numero di allievi inseriti nell'Atto di adesione}) \times 85,7\%] / (\text{ore di corso inserite nell'Atto di Adesione})$

- $UCS \text{ ora/allievo} = \frac{\{[(COA) \times (\text{ore di corso inserite nell'Atto di Adesione}) \times (\text{numero di allievi inseriti nell'Atto di adesione})] \times 14,3\% \}}{\{(\text{ore di corso inserite nell'Atto di Adesione}) \times (\text{numero di allievi inseriti nell'Atto di Adesione})\}}$

Le UCS costituiscono le “tabelle standard di costi unitari” di riferimento: esse vanno riportate (*insieme al COA*) negli Atti di Adesione e devono essere caricate nel sistema informativo SIFORM 2. Si precisa che:

- le percentuali dell'85,7% e del 14,3% utilizzate per la ripartizione dei montanti relativi alle “ore/corso” e alle “ore/allievo” derivano dalla stessa analisi dei dati “storico/statistici” citata in precedenza (*nota ID:3738568 del 15.10.2010, “I costi delle attività FSE”, par. 2.2*): da tale analisi, infatti, è stato possibile determinare quale fosse l'incidenza media dei costi direttamente riferiti agli allievi (14,3%) e dei costi “generali” (85,7% - *quota comprensiva di spese per i docenti, aule, ecc.*) di un corso di formazione;
- all'importo determinato attraverso la formula sopra riportata vanno applicate, se del caso, le eventuali decurtazioni forfettarie previste dal MACS (*riepilogate al par. 2.2.2.5*).

ESEMPIO

Nel caso dell'esempio precedente, le UCS del corso sono le seguenti:

- **UCS ora/corso** = $(14.250,00 \times 85,7\%) / 100 = \text{€ } 122,1225$;
- **UCS ora/allievo** = $(14.250,00 \times 14,3\%) / (100 \times 15) = \text{€ } 1,3585$.

La sovvenzione finale si calcola – una volta conclusa l'attività formativa ed effettuata la relativa verifica amministrativa – applicando la formula in precedenza riportata.

Si evidenziano, a mo' di esempio, i seguenti due casi:

- **CASO “A”** – Al termine della verifica amministrativa emerge che tutte le 100 ore di corso sono state realizzate validamente e che gli allievi sono stati presenti per complessive 1.105 ore. La sovvenzione finale è determinata come segue: $[(100) \times (122,1225)] + [(1.105) \times (1,3585)] = \text{€ } 13.713,39$.
- **CASO “B”** – Al termine della verifica amministrativa emerge che solamente 95 ore di corso sono state realizzate validamente e che gli allievi sono stati presenti per complessive 999 ore. La sovvenzione finale è determinata come segue: $[(95) \times (122,1225)] + [(999) \times (1,3585)] = \text{€ } 12.958,78$.

In nessuno dei due casi sopra esposti sono state applicate decurtazioni.

Tabella 1

EVOLUZIONE DEI COA RELATIVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE CON IL POR FSE NELLA REGIONE MARCHE	COA inseriti nel Documento Attuativo di cui alla DGR n. 192/2008 (e mantenuti fino alla DGR n. 1029/2011)	COA quantificati sulla base della metodologia di cui al DDS 236/SO6/2010	Base scelta per l'aggiornamento effettuato con DGR n. 802/2012	Adeguamento feb 2008-feb 2012 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,086 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA inseriti nella DGR n. 802/2012 (valori tendenzialmente arrotondati all'unità superiore)	Adeguamento giu 2012-set 2016 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,012 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA definiti con nuove analisi storiche nel corso del 2016 e recepiti nella DGR n. 1280/2016	COA inseriti nella DGR n. 1280/2016 (valori arrotondati aritmeticamente secondo intervalli di € 0,50)	COA inseriti con DGR n. 922/2019	Adeguamento ott 2016-ott 2019 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,024 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA inseriti nella DGR n. 19/2020 (valori arrotondati aritmeticamente secondo intervalli di € 0,50)
Formazione di base o di I° livello	9,00 €	8,00 €	8,00 €	8,69 €	9,00 €	9,11 €		9,00 €		NP	NP
Attività formative con livelli di qualificazione in uscita pari a EQF n. 2 e 3	NP		NP	NP	NP	NP		NP	9,00 €	9,22 €	9,00 €
Formazione di II° livello e/o Specializzazioni	9,50 €		NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP
Formazione di II° livello	NP	8,50 €	8,50 €	9,23 €	9,50 €	9,61 €		9,50 €		NP	NP
Specializzazioni	NP	10,60 €	10,60 €	11,51 €	10,50 €	10,63 €		10,50 €		NP	NP
Progetti che prevedono insieme Formazione di II° livello e Specializzazioni	NP	9,50 €	9,50 €	10,32 €	10,00 €	10,12 €		10,00 €		NP	NP
Attività formative con livelli di qualificazione in uscita pari a EQF n. 4, 5, 6 e 7	NP		NP	NP	NP	NP		NP	10,00 €	10,24 €	10,00 €
Formazione per occupati	9,50 €		NP	NP	NP	NP		NP		NP	NP

EVOLUZIONE DEI COA RELATIVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE CON IL POR FSE NELLA REGIONE MARCHE	COA inseriti nel Documento Attuativo di cui alla DGR n. 192/2008 (e mantenuti fino alla DGR n. 1029/2011)	COA quantificati sulla base della metodologia di cui al DDS 236/SO6/2010	Base scelta per l'aggiornamento effettuato con DGR n. 802/2012	Adeguamento feb 2008-feb 2012 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,086 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA inseriti nella DGR n. 802/2012 (valori tendenzialmente arrotondati all'unità superiore)	Adeguamento giu 2012-set 2016 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,012 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA definiti con nuove analisi storiche nel corso del 2016 e recepiti nella DGR n. 1280/2016	COA inseriti nella DGR n. 1280/2016 (valori arrotondati aritmeticamente secondo intervalli di € 0,50)	COA inseriti con DGR n. 922/2019	Adeguamento ott 2016-ott 2019 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,024 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA inseriti nella DGR n. 19/2020 (valori arrotondati aritmeticamente secondo intervalli di € 0,50)
Formazione Continua per Occupati (più di 8 allievi)	NP	9,50 €	9,50 €	10,32 €	11,00 €	11,13 €		11,00 €		11,26 €	11,50 €
Formazione Continua per Occupati (fino a 8 allievi)	NP	16,00 €	16,00 €	17,38 €	18,00 €	18,22 €		18,00 €		18,43 €	18,50 €
Formazione per la creazione d'impresa	10,00 €		10,00 €	10,86 €	11,00 €	11,13 €		11,00 €		11,26 €	11,50 €
Apprendistato (formazione esterna)	9,00 €	9,00 €	9,00 €	9,77 €	10,00 €	10,12 €		10,00 €		10,24 €	10,00 €
IFTS	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,60 €	8,00 €	NP	7,00 €	7,00 €		7,17 €	7,00 €
ITS						NP	7,00 €	7,00 €		7,17 €	7,00 €
leFP						NP	6,00 €	6,00 €		6,14 €	6,00 €
Formazione Permanente	9,00 €	9,00 €	9,00 €	9,77 €	10,00 €	10,12 €		10,00 €		10,24 €	10,00 €
OSS - Moduli formativi finalizzati all'ottenimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario realizzati all'interno dei percorsi di istruzione						NP	3,00 €	3,00 €		3,07 €	3,00 €

EVOLUZIONE DEI COA RELATIVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE CON IL POR FSE NELLA REGIONE MARCHE	COA inseriti nel Documento Attuativo di cui alla DGR n. 192/2008 (e mantenuti fino alla DGR n. 1029/2011)	COA quantificati sulla base della metodologia di cui al DDS 236/SO6/2010	Base scelta per l'aggiornamento effettuato con DGR n. 802/2012	Adeguamento feb 2008-feb 2012 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,086 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA inseriti nella DGR n. 802/2012 (valori tendenzialmente arrotondati all'unità superiore)	Adeguamento giu 2012-set 2016 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,012 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA definiti con nuove analisi storiche nel corso del 2016 e recepiti nella DGR n. 1280/2016	COA inseriti nella DGR n. 1280/2016 (valori arrotondati aritmeticamente secondo intervalli di € 0,50)	COA inseriti con DGR n. 922/2019	Adeguamento ott 2016-ott 2019 (coefficiente di rivalutazione ISTAT: 1,024 - Indice dei prezzi al consumo FOI)	COA inseriti nella DGR n. 19/2020 (valori arrotondati aritmeticamente secondo intervalli di € 0,50)
OSS - Tutti gli altri percorsi formativi finalizzati all'ottenimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario		5,00 €				NP	4,00 €	4,00 €		4,10 €	4,00 €
<p><i>FONTE – Per le "rivalutazioni ISTAT" e i relativi coefficienti si faccia riferimento al sito istat.it e, in particolare, alla pagina web: http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/)</i></p>											

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito, si riporta l'elenco dei principali documenti regionali, delle norme nazionali e dei regolamenti comunitari di cui tenere conto nella predisposizione della documentazione attuativa degli interventi ammissibili al cofinanziamento del FSE.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/20;
- Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. "regolamento omnibus");
- REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento di esenzione;
- Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento "De minimis";
- Accordo di Partenariato – documento che per l'Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018;
- Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e della relativa revisione del 2018;
- Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato ai sensi dell'art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;
- DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
- DDPF n. 74/BIT/2020 che riporta, nell'allegato A, la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20;
- DGR n. ..., contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20;
- DGR n. 19/2020 "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro";
- DDPF n. 111/BIT/2020 – vademecum Monitoraggio Indicatori.